



**AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
IN MODALITA' DUALE**

A.F. 2024/2025

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 –
INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE”
E
PROGRAMMA REGIONALE VENETO FSE PLUS 2021-2027
PRIORITA' 4 OCCUPAZIONE GIOVANILE**



c6121bc0



Sommario

Sezione 1: Finalità e ambito di applicazione	5
Sezione 1.1: Premessa	5
Sezione 1.1.1: Repertorio delle figure di leFP	5
Sezione 1.1.2: Il sistema duale	5
Sezione 1.1.3: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale".	6
Sezione 1.1.4: PR VENETO FSE + 2021-2027	9
Sezione 1.2: Obiettivi generali	11
Sezione 2: Riferimenti normativi	11
Sezione 3: Definizioni	20
Sezione 4: Dotazione finanziaria dell'Avviso	22
Sezione 5: Soggetti esecutori / realizzatori ammissibili	25
Sezione 5.1: Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - Soggetti esecutori / realizzatori	25
Sezione 5.2: Conseguenze della sospensione e/o della revoca dell'accreditamento	26
Sezione 5.3: Forme di partenariato	26
Sezione 5.4: Delega	27
Sezione 6: Interventi finanziabili e destinatari	27
Sezione 6.1: Interventi finanziabili	27
Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi	28
Sezione 6.1.2: Metodologia	31
Sezione 6.1.3: Azienda formativa (o Impresa Civica per la sezione edilizia)	33
Sezione 6.1.4: Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula	35
Sezione 6.1.5: Requisiti delle sedi	36
Sezione 6.2: Soggetti Destinatari - Beneficiari	37
Sezione 6.2.1: Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione	38
Sezione 6.2.2: Certificazione finale – relevant certification – target	39
Sezione 6.2.3: Definizione delle figure professionali	41
Sezione 6.3: Azioni specifiche per la disabilità	42
Sezione 7: Criteri di ammissibilità	43
Sezione 7.1: Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto	43
Sezione 7.2: Interventi a riconoscimento	44
Sezione 8: Durata e termini di realizzazione dei progetti - Risorse	45
Sezione 8.1: Risorse disponibili e vincoli finanziari	45
Sezione 8.1.1: Spese di frequenza a carico degli allievi	51



Sezione 8.1.2: Parametri aggiuntivi -Convitto	51
Sezione 8.2: Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi.....	51
Sezione 9: Spese ammissibili	52
Sezione 10: Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere	52
Sezione 11: Modalità di valutazione e approvazione della domanda.....	54
Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione	55
Sezione 11.2: Tempi ed esiti delle istruttorie.....	58
Sezione 11.3: Comunicazioni	58
Sezione 12: Obblighi del soggetto realizzatore/ esecutore.....	58
Sezione 12.1: Monitoraggio.....	61
Sezione 12.1.1: Successive modifiche e azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR	62
Sezione 12.2: Ulteriori obblighi beneficiario in materia di informazione e trasparenza	62
Sezione 12.3: Altri obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse PNRR.....	62
Sezione 12.4: Altre condizioni previste dall' utilizzo di risorse PNRR.....	62
Sezione 13: Modalità di gestione degli interventi	63
Sezione 13.1: Premessa	63
Sezione 13.2: Disposizioni generali – Adempimenti dei soggetti esecutori/realizzatori	63
Sezione 13.2.1: Antimafia.....	64
Sezione 13.2.2: CUP	64
Sezione 13.3: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione	65
Sezione 13.4: Inserimento partecipanti dopo avvio del progetto/intervento e riconoscimento crediti	66
Sezione 13.5: Gestione delle attività formative	66
Sezione 13.6: Variazione delle attività in fase di gestione	69
Sezione 13.7: Monitoraggio.....	70
Sezione 13.8: Adempimenti conclusivi	70
Sezione 13.9: Chiusura delle operazioni.....	72
Sezione 13.10: Rendicontazione delle attività - presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale).....	72
Sezione 14: Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese - Rinuncia al finanziamento.....	72
Sezione 15: Modifiche dell'avviso	74
Sezione 16: Modifiche/variazioni del progetto	75
Sezione 17: Responsabile dell'Avviso	75
Sezione 18: Tutela della privacy	75
Sezione 19: Meccanismi sanzionatori	76
Sezione 19.1: Riduzione del contributo pubblico	76
Sezione 20: Potere sostitutivo	77
Sezione 21: Comunicazione	77
Sezione 22: Controversie e foro competente.....	77



Sezione 23: Avviso-rinvio.....	77
APPENDICE 1 - articolazione didattica interventi in modalità duale /PNRR	78
APPENDICE 2 - articolazione didattica interventi in modalità ordinamentale.....	82
(Azioni specifiche per la disabilità)	82
APPENDICE 3 - figure professionali percorsi triennali.....	85
APPENDICE 4 - profili regionali aggiuntivi all'elenco di cui in APPENDICE 3	88



Sezione 1: Finalità e ambito di applicazione

Sezione 1.1: Premessa

La programmazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale che sono progettabili e finanziabili con il presente Avviso è caratterizzata da tre importanti condizioni, che ne guidano la costruzione e la complementarietà delle risorse finanziarie utilizzate per il relativo finanziamento pubblico.

Sezione 1.1.1: Repertorio delle figure di IeFP

In data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP.; in data 18/12/2019 è stato inoltre raggiunto in Conferenza delle Regioni l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP.

La Regione del Veneto ha recepito i due Accordi con la DGR n. 914 del 9/7/2020.

Successivamente la Regione del Veneto con il DDR n. 724 del 6 giugno 2022 “Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR n. 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226)” ha provveduto, previo parere del Tavolo tecnico per la IeFP e con il supporto tecnico di ANPAL, ad approvare nuovi profili regionali per alcune figure di operatore IeFP; il DDR n. 912 del 20 luglio 2022 ha approvato ulteriori profili regionali ad integrazione del citato DDR n. 724 del 06/06/2022.

Sezione 1.1.2: Il sistema duale

Il 24 settembre 2015 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo sulle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con il proposito di avviare una sperimentazione che si colloca tra le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che, negli articoli 41 e seguenti, disciplina anche il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Le Regioni hanno sottoscritto in data 13 gennaio 2016 i Protocolli di Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), dando avvio alla sperimentazione del sistema duale, con l'intento di rafforzare il collegamento tra IeFP e mondo del lavoro favorendo la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani, attraverso gli strumenti dell'apprendistato formativo e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), già Alternanza Scuola- Lavoro.

Conclusa la fase sperimentale, il sistema duale può ormai essere considerato una modalità consolidata per la realizzazione dell'offerta di IeFP.

L'adozione delle modalità realizzative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, PNRR), con forme di alternanza o apprendistato riviste nel monte ore, consente ora di beneficiare delle condizioni e delle opportunità previste dalla Missione 5 - Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema Duale” ed in particolare dalla fattispecie della “conversione”, illustrata puntualmente alla seguente sezione 1.1.3; la programmazione 2024-25 intende continuare sulla strada della progressiva estensione del sistema duale al maggior numero possibile di studenti.



Sezione 1.1.3: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale”.

● **Interventi di primo anno, secondo e terzo anno, con esclusione degli interventi per la disabilità**

Il presente Avviso è emanato in attuazione di quanto disposto dalla Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La disciplina dell’Investimento 1.4 “Sistema duale” si colloca nel quadro del Piano Nazionale Nuove Competenze, adottato con Decreto del 14 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Si dà atto della disciplina declinata nell’ambito delle “Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale” (di seguito “Linee guida”), adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022 in recepimento dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022.

La programmazione regionale per l’attuazione dell’Investimento 1.4 “Sistema duale” e il conseguimento del relativo target regionale è descritta nel “Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa finanziata a valere sul PNRR – Anno finanziario 2023 ” e relativi allegati, approvato con il medesimo provvedimento regionale di approvazione del presente avviso .

L’investimento 1.4 Sistema duale prevede un ammontare complessivo di risorse pari a € 600 Milioni e ha lo scopo di rafforzare il sistema di istruzione e formazione per connetterlo maggiormente con i fabbisogni del mercato del lavoro, promuovendo l’occupabilità dei giovani e l’acquisizione di competenze spendibili.

A livello nazionale l’investimento prevede una Baseline e un Target quantitativi con un obiettivo finale, da raggiungere entro la fine del 2025 previsti da CID (M5C1-15), così come modificati a seguito del negoziato di aggiornamento e revisione del PNRR.

Fermo restando l’obiettivo finale di far partecipare entro dicembre 2025 almeno 174.000 persone a percorsi formativi individuali in modalità duale è stata enucleata la parte di target cui concorrono le risorse PNRR, pari a 90.000 persone. Di seguito il quadro riepilogativo:

- 39.000 percorsi di Baseline: percorsi individuali svolti a valere esclusivamente su risorse diverse da quelle del PNRR;
- 90.000 percorsi da conteggiare come Target: percorsi individuali aggiuntivi svolti a valere sulle risorse PNRR.
- 45.000 percorsi da conteggiare come extra Target: percorsi individuali svolti a valere su risorse anche diverse da quelle del PNRR.

A livello regionale, nell’ Af 2024-25 con riferimento all’anno finanziario 2023, la Regione del Veneto dovrebbe intercettare rispettivamente:

- 438 percorsi individuali come target dei percorsi di Baseline;
- 4.501 percorsi individuali come target dei percorsi PNRR;
- 2.250 percorsi individuali come extra-target..
- per un totale target + extra target di 6751 percorsi individuali-



Considerato che il target finale di 15.470 percorsi individuali di cui almeno 10.313 come target e 5.157 come extra target,

visto il dato stimato raggiunto con gli Anni formativi 2022-23 e 2023-24,

si ritiene necessario per l'AF 2024-25 porsi i seguenti obiettivi PNRR:

- confermare 438 percorsi individuali come target dei percorsi di Baseline;
- portare a 6753 l'obiettivo del numero percorsi individuali come target PNRR per un totale target stimato in via prudenziale in 12.168 percorsi individuali alla fine del periodo 2020-2025;
- portare a 5379 l'obiettivo del numero percorsi individuali come extra target PNRR per un totale extra target stimato in via prudenziale 22.645 percorsi individuali alla fine del periodo 2020-2025.

Con riferimento al presente Avviso, la Regione del Veneto si impegna pertanto ad intercettare rispettivamente:

- **0 (zero) percorsi individuali come target dei percorsi di Baseline;**
- **6.485 percorsi individuali come target dei percorsi aggiuntivi PNRR;**
- **5.379 percorsi individuali come extra-target;**

La differenza nel numero di percorsi individuali tra gli obiettivi PNRR 2024-2025 e il sub obiettivo del presente avviso sarà a carico degli obiettivi del contestuale avviso per interventi di IV anno per il diploma IeFP AF 2024-25.

Con Decreto del Direttore Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione n.100 del 18 aprile 2024 sono state assegnate le risorse dell'investimento 1.4 Sistema duale per l'annualità 2023: le risorse spettanti alla Regione del Veneto sono pari a € 29.953.253,0 a valere sul PNRR.

Con un ulteriore avviso, relativo ai percorsi per il conseguimento del diploma IeFP, la Regione si impegna ad intercettare ulteriori:

- percorsi individuali come target dei percorsi aggiuntivi PNRR;
- percorsi individuali come extra-target.

per il conseguimento degli obiettivi numerici, nei termini indicati dal Documento di Programmazione Regionale del Veneto anno finanziario 2023.

La DGR n. 45 del 18/01/2023 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale": perfezionamento dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del medesimo Ministero (art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016)", ha approvato l'Accordo di collaborazione per la realizzazione dell'Investimento 1.4 "Sistema Duale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra la Regione del Veneto, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del medesimo Ministero (art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016), sulla scorta del "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa 'Sistema duale' finanziata a valere sul PNRR – anno finanziario 2021" ed in conformità alle "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale" di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 2.8.2022. Il Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa 'Sistema duale' finanziata a valere sul PNRR è stato aggiornato per il 2023 a valere sulle risorse finanziarie 2022, nei termini di cui alla Nota del MLPS - DG Politiche Attive Lavoro Div 4 del 16-05-2023 prot n. 0004347 ad oggetto "Osservatorio sul sistema duale - Trasmissione documentazione" con cui è stato trasmesso il Documento



di Programmazione Regionale - DdPR, annualità finanziaria 2022 - corretto e approvato ed il “Promemoria stato Decreti - aggiornato al 15 maggio 2023”

Il Direttore della Direzione formazione e Istruzione provvederà a trasmettere a :

- Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione

il nulla osta alla bozza ai documenti allegati al presente provvedimento:

- “Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “sistema duale” finanziata a valere sul PNRR “ -anno finanziario 2023;
- Avviso per la presentazione di progetti di IeFP di primo, secondo o terzo anno nelle sezioni comparti vari, benessere, edilizia nonché per interventi specifici per la disabilità; Piano Annuale di Formazione Iniziale. Anno Formativo 2024/2025.

nonchè Avviso per la presentazione di progetti di IeFP di quarto anno nelle sezioni comparti vari, benessere, edilizia; Piano Annuale di Formazione Iniziale. Anno Formativo 2024/2025, oggetto di altro provvedimento.

Occorre precisare che il presente Avviso si informa ai seguenti principi:

- DNSH “do no significant harm” (non arrecare un danno significativo all’ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull’ambiente – (Dichiarazione DNSH);
- Tagging clima e digitale, per cui le attività previste debbano porre particolare rilievo sull’aspetto del mondo naturale e del mondo digitale;
- Parità di genere, per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
- Valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l’inserimento, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro;
- Riduzione dei divari territoriali, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
- assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale.

Nello specifico i progetti presentati in adesione al presente Avviso - con esclusione dei percorsi per la disabilità - intendono beneficiare, nel momento in cui risulteranno nella disponibilità regionale, delle risorse PNRR Investimento 1.4 “Sistema duale” in quanto Percorsi di conversione in duale dell’offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie trattandosi di corsi di primo, secondo e terzo anno dei percorsi IeFP “consolidati” nell’offerta formativa regionale e già presenti nei precedenti anni formativi.

Tali percorsi contribuiscono al raggiungimento del target PNNR - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale” nei termini precisati al successivo punto 6.2.2 Certificazione finale – relevant certification - target.

Nel presente Avviso i percorsi di primo o secondo o terzo anno - con esclusione della linea per le azioni per la disabilità- erogabili nell’ambito dell’Investimento 1.4 del PNRR “Sistema duale” riguardano: ;

- Percorsi di conversione in duale dell’offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie.



Sezione 1.1.4: PR VENETO FSE + 2021-2027

- **Interventi di secondo e terzo anno nella sezione comparti vari (ad esclusione di 57 interventi da individuare) ed edilizia (ad esclusione degli interventi specifici per la disabilità)**

La presente programmazione trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del Programma Regionale della Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della Crescita" - PR Veneto FSE+ per il Periodo 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2022)5655 del 01 agosto 2022.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento del PR Veneto FSE + 2021/2027.

Misura NUSICO	4B4AF
Priorità	4. Occupazione giovanile
Obiettivo specifico	Os a: (ESO4.1): Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale
Politica	FI01-Formazione iniziale primo anno FI02-Formazione iniziale secondo anno FI03-Formazione iniziale terzo anno
Gruppo target	- giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con priorità ai giovani di età compresa fra 18 e 29 anni - minori di 18 anni - soggetti al diritto dovere all'istruzione-formazione - titolari di un diploma di istruzione secondaria di I grado o inferiore (ISCED 02)
Indicatori di Output [Tabella 2]	EECO06+07: minori e giovani
Indicatori di risultato [Tabella 3]	EECR03: Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento
Dimensione 1 - settore di intervento [Tabella 4]	136 - Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani
Forma di finanziamento [tabella 5]	01 - Sovvenzione



Dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale [Tabella 6]	33 - Nessun orientamento territoriale
Dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+ [Tabella 7]	02 - Sviluppare competenze e occupazione digitali* 10 - Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo** Inoltre per i soli progetti della sezione edilizia 01 - Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde** *obbligatorio per tutti i progetti dell'obiettivo specifico ** con target finanziario per l'obiettivo specifico
Dimensione 7 - dimensione della parità di genere [Tabella 8]	02 - Integrazione di genere
Azione	90 - Percorsi di IeFP strutturalmente correlati ai fabbisogni del mercato del lavoro 98 - Formazione professionalizzante anche legata ai temi dell'innovazione e della digitalizzazione all'interno di specifici settori, mediante percorsi flessibili e modulari e l'acquisizione di competenze certificabili e spendibili
Operazione di importanza strategica [Appendice 3]	SI
Strategia di specializzazione intelligente	NO

Al fine di migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, si intende infatti promuovere la partecipazione dei giovani a percorsi che consentano di conseguire una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento.

La tabella di cui sopra evidenzia che alcuni progetti presentati per la realizzazione di alcuni percorsi per il conseguimento della qualifica prevedono lo sviluppo di conoscenze e/o abilità che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del PR Veneto FSE+ 2021-2027 di cui alla Dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+ [Tabella 7] : 01 - Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde.

Si richiama, inoltre, quanto previsto alla tabella 12 del PRVeneto FSE+ 2021/2027, con particolare riferimento alle seguenti condizioni abilitanti orizzontali:

- Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali;
- Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio”.



- Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro.

Sezione 1.2: Obiettivi generali

Il presente Avviso è riferito alla progettazione di percorsi di primo, secondo e terzo anno di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione nelle sezioni compatti vari, benessere ed edilizia da realizzare in modalità duale.

Le azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l'intento di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani.

Rientrano tra gli obiettivi inoltre quanto già indicato al precedente punto 1.1.3 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" e quindi sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria nell'accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, che comprende l'istituto dell'apprendistato, rendendo il sistema di istruzione e formazione più compatibile con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job), mirando a: i) modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la creazione del learning on-the-job e il potenziamento del dialogo con le imprese; ii) rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree più marginali; iii) creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali.

Tutti i percorsi prevedono il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1, dando atto che gli interventi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale prevedono, ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, obbligatoriamente interventi formativi per le competenze digitali di cui all' Allegato 4 del citato Accordo. Ciò si ritiene consenta ai progetti il rispetto del principio del Tagging digitale.

I progetti presentati inoltre devono essere conformi ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") e alla strategia per la parità di genere (Gender Equality Strategy 2020-2025 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en); devono pertanto essere previsti interventi educativi atti a rispondere a bisogni che attengono ai molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza di genere quali l'educazione alla prevenzione, l'informazione e la sensibilizzazione, nonché lo sviluppo dell'autonomia lavorativa, economica e abitativa. Il progetto sperimentale Educare alle relazioni, in via di introduzione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel sistema scolastico, mira a promuovere la formazione affettiva e relazionale delle nuove generazioni attraverso una formazione specifica rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di contrastare la violenza di genere e favorire il rispetto dell'altro; si ritiene che, nel rispetto delle competenze regionali, i medesimi principi possano essere di riferimento anche nel sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

I progetti specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari andranno tuttavia realizzati in modalità ordinamentale, secondo le indicazioni di cui al punto specifico.

Sezione 2: Riferimenti normativi



IeFP

- art 17 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." e s.m.i.;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68, comma 4;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante la legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" – Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;
- Intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 febbraio 2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all'allegato A) dell'Intesa sancita in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;



- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- DGR n. 2646 del 18 dicembre 2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020 che recepisce l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019, n. 155/CSR;
- DGR n. 914 del 9 luglio 2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati" ed in particolare i punti 7, 8 e 9 del dispositivo del provvedimento.
- DDR n. 724 del 06/06/2022 "Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR n. 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226)" ha provveduto, previo parere del Tavolo tecnico per la IeFP e con il supporto tecnico di ANPAL, ad approvare nuovi profili regionali per alcune figure di operatore IeFP;
- DDR n. 912 del 20 luglio 2022, che ha approvato ulteriori profili regionali ad integrazione del citato DDR n. 724 del 06/06/2022;
- DGR n. 953 del 31/07/2023 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2024-2025. Linee guida. (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";
- DGR n. 1687 del 29/12/2023 "Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2024-2025. D.Lgs. 31



- marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 953 del 31 luglio 2023”;
- DDR n. 260 del 28/02/2023 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Quadro di confluenza dalle figure nazionali di qualifica a quelle di diploma professionale. Repertorio IeFP 2019. Integrazioni della tabella con i profili regionali di IeFP”;
 - “DGR 284 del 21/03/2024 “Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2024-2025 nella Regione del Veneto. L.R. 13 aprile 2001 n. 11, art. 138, comma 1, lettera d).” .
 - Decreto del Ministero Istruzione e del Merito n.14 del 30/01/2024 di adozione nuovo “Certificato assolvimento obbligo di istruzione”
 - DGR n 258 del 15/03/2023 “Percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 14, comma 3”

Per la sezione benessere inoltre:

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- L.R. 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
- L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell'attività di acconciatore”.

DUALE

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3”;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni prot n 158/CSR del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” ;
- Decreto 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Protocollo di Intesa sull’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/01/2016;
- DGR n. 1122 del 31/07/2018 “Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa" che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015”;
- Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, commi 784 e seguenti, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; in particolare i commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, che dispongono la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [PCTO]”;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 6 giugno 2022 sul “Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015”;
- Decreto Direttoriale n. 226 del 26 novembre 2021 sui criteri di riparto delle risorse finanziarie previste nella



Missione M5, componente C1, Investimento 1.4 "Sistema Duale";

- Decreto del Direttore della Direzione regionale Formazione e Istruzione n. 343 del 07.04.22 "Sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all' Accordo 155/CSR. Vers. 1.2".
- DDR n. 918 del 30 maggio 2023 "Percorsi Istruzione e Formazione Professionale. Accordo n. 155/CSR del 1 agosto 2019. Approvazione della modulistica relativa all'attestato di qualifica professionale".
- Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 di adozione dei modelli di certificazione delle competenze

PNRR

- DGR N. 45 del 18/01/2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale" perfezionamento dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del medesimo Ministero (art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016) e relativo documento sottoscritto dalle parti;
- Normativa dell'Unione Europea
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione" del PNRR;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- in particolare, l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.
- VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN dell' 8 dicembre 2023 recante la nuova versione della CID



aggiornata al 2023

- Normativa nazionale
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 di adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”, pubblicato in G.U. n.307 del 28 dicembre 2021;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro – ANPAL;
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare



adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Circolare MEF 14 ottobre 2021, n. 21, protocollo 266985 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- Circolare MEF 10 febbraio 2022, n. 9, protocollo 22116 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- Circolare MEF n. 25 del 29 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- Circolare MEF 10 febbraio 2022, n. 9, protocollo 22116 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- Circolare MEF n.27 del 21 giugno 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- Circolare MEF n. 28 del 4 luglio 2022 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
- Circolare MEF n.29 del 26 luglio 2022 “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”;
- Circolare MEF n.30 del 11 agosto 2022 “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, come modificate dalla Circolare MEF n. 16 del 14 aprile 2023;
- Circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
- Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022 “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- Circolare MEF n.1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;
- Circolare MEF n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- Circolare RGS n. 11 del giorno 22.03.2023 recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- Circolare RGS n. 16 del giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- Circolare MEF RGS n. 26 del 8 agosto 2023 che fornisce puntuali istruzioni a tutte le Unità di Missione PNRR ministeriali ai fini della rendicontazione di milestone e target di competenza contenute all'interno della quarta richiesta di pagamento da inviare alla Commissione europea;
- Circolare MEF RGS n. 27 del 15 settembre 2023 recante l’integrazione delle Linee Guida per lo



svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori, nonché l'adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007;

- VISTA la Circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;
- VISTA la Circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
- VISTA la Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d’interessi;
- le circolari MEF – RGS adottate e adottande, in quanto compatibili;
- Legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- Decreto Ministeriale n. 139 del 2 agosto 2022 “Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale”;
- Decreto Direttoriale n. 54 luglio 2022 recante il riparto delle risorse per l’annualità 2021;
- Decreto Ministeriale n. 52 del 30 marzo 2023 recante i criteri di ripartizione delle risorse per l’annualità 2022;
- Decreto Direttoriale n. 120 del 13 luglio 2023 recante il riparto delle risorse per l’annualità 2022;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2024 che adotta il Piano Nuove Competenze-Transizioni;

- **Provvedimenti regionali**

- DGR N. 45 del 18/01/2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale" perfezionamento dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del medesimo Ministero (art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016) e relativo documento sottoscritto dalle parti;

FSE+ 2021-2027

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE



c6121bc0



- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»);
- Decisione di Esecuzione della commissione C(2022) 4787 del 15.7.2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)5655 del 1/08/2022 relativa all'approvazione del Programma Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" CCI2021IT05SFPR018;
- DGR n. 1010 del 16 agosto 2022 "Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". PR FESR e PR FSE+ della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058 e del Reg. (UE) 2021/1057. Presa d'atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo Investimenti per l'occupazione e la crescita per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018", n. C(2022)5655 del 01/8/2022, e trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 26 del 25 novembre 2011";
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020" ove applicabile;
- Decreto dell'Autorità di Gestione FSE, n. 22 del 30 giugno 2023 che approva il documento "Sistema di gestione e controllo" del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione del Veneto;
- Decreto dell'Autorità di Gestione FSE, n. 23 del 30 giugno 2023 che approva il documento "Strumenti operativi dell'Autorità di Gestione (modelli, verbali, check-list) del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione del Veneto;
Decreto dell'Autorità di Gestione FSE n. 48 del 28 dicembre 2023 che approva il documento "Testo Unico per i Beneficiari" del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione del Veneto;

ALTRO:

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione" e s.m.i.;
- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) limitatamente all'art. 35 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129, della L. 4 agosto 2017, n.124;



Sezione 3: Definizioni

TERMINE	DESCRIZIONE
ADDITIONAL PEOPLE	Percorsi individuali effettivamente svolti
AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
BASELINE	Percorsi individuali svolti, realizzati a valere esclusivamente su risorse diverse dal PNRR, ai quali devono sommarsi i percorsi individuali aggiuntivi PNRR utili al raggiungimento dell'obiettivo assegnato (target)
COMPONENTE	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE	Documento regionale finalizzato alla regolamentazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale".
INDICATORE COMUNE	Indicatori utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.
MILESTONE	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
MISSIONE	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
PNRR (O PIANO)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.



PERCORSO INDIVIDUALE AGGIUNTIVO	Tutti i nuovi ingressi al primo anno nonché, anche per le annualità successive, gli inserimenti di giovani per cui i soggetti erogatori non hanno ottenuto un contributo (quota) per i servizi di formazione nell'anno formativo precedente.
PRINCIPIO "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
RELEVANT CERTIFICATION	Certificazioni delle competenze acquisite che contribuiscono al raggiungimento del target finale di 174.000 percorsi (ivi compresi 39.000 di baseline), di cui 90.000 realizzati con risorse PNRR e con risorse nazionali / regionali.
RENDICONTAZIONE DEI MILESTONE E TARGET	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del Soggetto attuatore/soggetto attuatore delegato, tramite la trasmissione all'Amministrazione centrale titolare di interventi di apposite domande di rimborso per la liquidazione delle spese sostenute.
SISTEMA REGIS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n.178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
SOGGETTO ATTUATORE	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".
SOGGETTO BENEFICIARIO	Tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell'investimento 1.4 Sistema Duale di cui alla Missione 5 Componente 1 del PNRR, come definito all'interno delle Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) in modalità duale
SOGGETTO REALIZZATORE O SOGGETTO ESECUTORE	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).



TARGET	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.
TESTO UNICO PER I BENEFICIARI (TUB)	Documento che norma gli adempimenti per la gestione dei progetti e previsto dal DDR della Direzione Autorità di Gestione FSE n. 48/2023 "Approvazione documento "Testo Unico per i Beneficiari" Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
ALTERNANZA SIMULATA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi
ALTERNANZA RAFFORZATA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi
PERCORSI IeFP	Percorsi di istruzione e formazione professionale
PERCORSI IFTS	Percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore

Sezione 4: Dotazione finanziaria dell'Avviso

L'azione oggetto del presente Avviso è in parte cofinanziata con fondi comunitari ai fini del conseguimento di relevant certification nel solo extratarget PNRR, nonché da risorse in quota parte PNRR ove previsto e nei termini sotto precisati.

Più precisamente

- Percorsi di primo anno nella sezione comparti vari e nella sezione edilizia: ricorso a risorse nazionali e risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); target;
- Percorsi di primo anno nella sezione benessere: ricorso a risorse nazionali per la IeFP e risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); target;
- Percorsi di secondo e terzo anno nella sezione comparti vari e nella sezione edilizia: ricorso a risorse nazionali per la IeFP, risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e risorse FSE+ overbooking; extra target
- Percorsi di secondo e terzo anno nella sezione benessere : ricorso a risorse nazionali e risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); target;
- Percorsi di primo, secondo e terzo anno per la disabilità: risorse regionali del Fondo per la disabilità ; interventi non PNRR.



La tabella che segue riepiloga, per ciascuna risorsa finanziaria impiegata, il numero di relevant certification programmate secondo una logica di conteggio per moduli, **nel presente avviso** :

Misura	Fonti di finanziamento					
	Risorse PNRR + Risorse MLPS		Risorse PNRR + Risorse regionali + MLPS		Risorse PNRR + FSE/FSE+Risorse MLPS/regionale	
	Importo	N. relevant certification programmate (NO baseline)	Importo	N. relevant certification programmate (NO baseline)	Importo	N. relevant certification programmate (Extra Target) (NO baseline)
Misura 1	-€ 0 PNRR - € 0 MLPS	0	-€ 0 PNRR - € 0 reg	0	-€ 0 FSE - € 0 MLPS - € 0 reg	0
Misura 2	-€ 0 PNRR - € 0 MLPS	0	-€ 0 PNRR - € 0 reg	0	-€ 0 FSE - € 0 MLPS - € reg	0
Misura 3	€ PNRR 10.355.247,21 € MLPS 24.752.407,79 = tot € 35.107.655,00	5683	-€ PNRR 2.860.000,00 - € reg 1.979.207,50 MLSP €880.792,50 = € tot 5.720.00,00	802	-€ FSE 15.099.022,29 - € MLPS 0 - € reg 0 - € PNRR 22.103.217,71 = € tot 37.202.240,00	5379
Misura 4	-€ 0 PNRR - € 0 MLPS	0	-€ 0 PNRR - € 0 reg	0	-€ 0 FSE - € 0 MLPS - € 0 reg	0
Misura 5	-€ 0 PNRR - € 0 MLPS	0	-€ 0 PNRR - 0 reg	0	-€ 0 FSE - € 0 MLPS - € 0 reg	0



Misura 6	-€ 0 PNRR - € 0 MLPS	0	-€ 0 PNRR - € 0 eg	0	-€ 0 FSE - € 0 MLPS - € 0 reg	0
Totale Avviso	€ PNRR 10.355.247,21 € MLPS 24.752.407,79 = tot € 35.107.655,00	5683	-€ PNRR 2.860.000,00 - € reg 1.979.207,50 MLSP €880.792,50 = € tot 5.720.00,00	802	-€ FSE 15.099.022,29 - € MLPS 0 - € reg 0 - € PNRR 22.103.217,71 = € tot 37.202.240,00	5379

La tabella evidenzia quanto segue:

- l'utilizzo delle risorse PNRR assegnate per il raggiungimento del Target.
- nel caso in cui le risorse PNRR assegnate risultino insufficienti per l'obiettivo regionale previsto, previsto il concorso al Target con risorse nazionali e regionali.
- data la baseline, una volta coperto il Target regionale previsto, è previsto l'utilizzo di altre risorse nazionali e regionali, nonché le ulteriori risorse comunitarie, per alimentare l'extra-target.
- in nessun modo si prevede di raggiungere il Target con risorse europee diverse da quelle PNRR.

Va evidenziato che il punto 6.2 Complementarità dei Programmi delle “Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) in modalità duale” prevede espressamente che “le Regioni e Province autonome potranno integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l'Investimento 1.4 “Sistema duale”, alla luce di quanto previsto e specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze (Servizio Centrale per il PNRR) n. 33 del 31/12/2021 nella quale, con particolare riferimento al concetto di “cumulo”, si precisa che tale termine “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento” e, di seguito, specifica ulteriormente che “è pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)”.

Il nuovo riparto per l'anno 2023, a favore dell'Amministrazione Regionale, è stato adottato da parte dello stesso MLPS – Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, pertinenti l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento di percorsi formativi ex art. 32, comma 3, D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e s.m.i., con il DM n 100 del 18 aprile 2024.

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare modifiche negli impegni di spesa.

Per i progetti specifici per allievi con disabilità certificata che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari e realizzati in modalità ordinamentale si farà ricorso a risorse provenienti dal Fondo disabili regionale.

Si precisa, inoltre, che gli allievi coinvolti nelle attività finanziate con risorse comunitarie e regionali concorreranno anche al raggiungimento degli indicatori previsti per la programmazione comunitaria FSE+ 2021-2027.



Sezione 5: Soggetti esecutori / realizzatori ammissibili

Sezione 5.1: Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - Soggetti esecutori / realizzatori

Possono presentare progetti gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo.

I Soggetti ai quali è rivolto l'avviso sono i soggetti legittimati a presentare proposte formative nell'ambito del presente avviso in qualità di soggetti esecutori / realizzatori ammissibili.

Sono ammessi a presentare progetti anche soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo ai sensi della normativa vigente. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente Avviso.

L'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015, consente infatti di garantire nei soggetti proponenti:

- il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
- il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto;
- possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti cui risultano approvati i progetti stessi diventano Soggetti Realizzatori/Esecutori

L'esperienza del proponente, in qualità di ente Realizzatore/Esecutore o di partner operativo per docenza / tutoraggio, nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale, o alla formazione di figure di percorsi triennali di cui il percorso di quarto anno proposto costituisce prosecuzione, ha valore sostanziale per il progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l'elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla sperimentazione del sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alla precedente programmazione del sistema duale, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza/tutoraggio, con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione.

I soggetti che realizzano i progetti autorizzati ai sensi del presente Avviso maturano esperienza ai fini dell'accREDITAMENTO nell'ambito della formazione per l'obbligo formativo e nell'ambito della formazione superiore.



Sezione 5.2: Conseguenze della sospensione e/o della revoca dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dal presente Avviso, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente in tema di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

Sezione 5.3: Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o in alternanza scuola lavoro e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati espressamente riferiti all'alternanza simulata o all'accoglienza degli studenti in azienda durante il secondo e terzo anno del percorso (alternanza rafforzata o apprendistato).

L'eventuale sostituzione del partner ospitante successivamente all'approvazione del progetto, è ammessa solo se le imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni, salvo autorizzazione in deroga in caso di adeguata motivazione.

I partner ospitanti partecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio,
- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente,

e collaborano con le Scuole della formazione professionale nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.



Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;
- con Istituti scolastici;
- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

Come previsto dal Testo Unico per i Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione¹ che deve essere trasmesso agli uffici regionali compilato e sottoscritto digitalmente nei formati previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, o, in alternativa, **per i soli partner ospitanti**, scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

I soggetti che hanno già partecipato e sono stati ammessi al finanziamento a precedenti avvisi della IeFP ordinamentale o duale o PNRR in almeno uno degli ultimi 2 anni formativi, tenuto conto che tale condizione assicura già una adeguata e consolidata correlazione con il sistema produttivo del territorio, possono chiedere di essere esonerati dal presentare i moduli di partenariato e chiedere l'attribuzione forfettaria del punteggio nello specifico parametro 5 "partenariato" (punti 4), secondo le modalità oggetto di indicazione nell'emanando decreto direttoriale con le linee guida per la progettazione e formulario.

Sezione 5.4: Delega

Per le attività di cui al presente Avviso la delega è vietata.

Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

Sezione 6: Interventi finanziabili e destinatari

Sezione 6.1: Interventi finanziabili

In adesione al presente Avviso possono essere presentati progetti per la realizzazione nell'anno formativo 2024/2025 di interventi di primo anno (tipo FI/Q1T) o secondo anno (tipo FI/Q2T) o terzo anno (tipo FI/Q3T) di

¹i moduli per il partenariato di rete e/o operativo sono stati approvati con il TUB e sono disponibili al link <https://www.regione.veneto.it/programma-regionale-fse-2021-27>; i moduli per i partner ospitanti saranno disponibili in allegato all'emanando formulario per il presente Avviso



990 ore nelle sezioni comparti vari, benessere od edilizia in modalità di formazione duale.

Nel presente Avviso i percorsi di primo o secondo o terzo anno - con esclusione della linea per le azioni per la disabilità - erogabili nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR "Sistema duale" riguardano:

- Percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie.

I progetti specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari vanno presentati distinti dagli altri progetti quadro e comunque per singola annualità (FI/Q1TH, FI/Q2TH o FI/Q3TH); tali progetti devono prevedere interventi formativi realizzati in modalità ordinamentale, secondo le indicazioni di cui al punto specifico.

Sono ammissibili interventi di primo anno finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali già presenti nella DGR n. 953 del 31/07/2023 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2024-2025. Linee guida. (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)"; con la quale è stato approvato l'elenco delle qualifiche professionali su cui ciascuna Scuola della Formazione Professionale può raccogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP da attuare nell'Anno Formativo (A.F.) 2024/2025. L'elenco è stato successivamente integrato con le modifiche previste dalla DGR n. 1687 del 29/12/2023. "Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2024-2025. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 953 del 31 luglio 2023."

I corsi di secondo anno devono essere prosecuzione di interventi di primo anno avviati nell'A.F. 2023/2024 e che giungeranno a qualifica nell'AF 2025/2026;

I corsi di terzo anno devono essere prosecuzione di interventi di secondo anno avviati nell'A.F. 2023/2024 e che giungeranno a qualifica nell'AF 2024/2025.

Ciascun progetto quadro deve essere presentato su

- **una sola annualità (primo, secondo o terzo anno, ad eccezione dei progetti per la disabilità)**
- **una sola sezione (comparti vari ed edilizia, comparti vari – azioni per la disabilità, benessere)**

a pena di inammissibilità.

Ciascun progetto inoltre potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi per annualità e sezione.

Non sono ammessi al finanziamento interventi che risultino essere stati oggetto di revoca, rinuncia – anche parziale – o a riconoscimento, nella prima o seconda annualità di prosecuzione, ai sensi dell'ex art. 1, comma 3, lett. b) L.R. n. 8/2017.

Sono esclusi dal presente avviso i progetti riferibili alle attività erogate presso i CFP ex provinciali oggetto di specifico avviso.

Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi

I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale in modalità duale si caratterizzano per:

- svolgimento diurno;
- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs. 226/2005;



- sono finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n. 155/CSR.

I progetti - con l'esclusione degli interventi specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL - sono realizzati nella modalità duale, nei termini previsti dalle "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale" adottate con DM 2/8/2022 dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

I citati progetti per allievi con disabilità, distinti dagli altri progetti quadro, per la specificità formativa degli utenti devono essere realizzati in modalità ordinamentale e non rientrano nella progettazione PNRR; le specifiche sono indicate nell'apposita Appendice.

La qualifica viene conseguita a conclusione del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dalla L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", ispirate a principi "di oggettività e trasparenza del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati" (art. 14) e regolate dalle disposizioni regionali.

Come specificato dal Piano Nazionale Nuove Competenze (pag. 42), gli standard minimi applicabili ai percorsi sono definiti dal D.lgs. n. 226/2005 e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015.

Come previsto dal Piano Nazionale Nuove Competenze (pag.43-44), la formazione in contesto lavorativo può essere erogata attraverso le seguenti modalità didattiche:

Alternanza simulata

Si tratta di percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà...) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni di età, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.

In esito a quanto condiviso con le Regioni e Province autonome e tenuto conto dell'esperienza realizzata nel corso degli anni, si prevede una nuova definizione degli standard minimi in termini di quantificazione delle percentuali di utilizzo delle modalità didattiche che per l'alternanza simulata viene definita tra il 15% e il 25% delle ore del percorso del primo anno di IeFP; nella presente progettazione si prevede per alternanza simulata un monte ore pari al 25% delle 990 annuali

Agli studenti di età superiore ai 15 anni può essere previsto un periodo di esperienza pratica in azienda o come apprendistato per la qualifica o nella forma dell'alternanza.

In aggiunta rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC), nell'alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA). Le attività di alternanza simulata, che possono concorrere anche ad integrare, nel limite massimo del 20% annuale, i percorsi in alternanza rafforzata, possono costituire un prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale d'impresa e le competenze di imprenditorialità.

Alternanza rafforzata

Si tratta di percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.

L'attivazione dell'alternanza rafforzata presuppone la presenza di un accordo tra Scuola della Formazione



Professionale e azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica. L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in alternanza scuola lavoro deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - Scuola della Formazione Professionale e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

In esito a quanto condiviso con le Regioni e Province autonome e tenuto conto dell'esperienza realizzata nel corso degli anni, si prevede una nuova definizione degli standard minimi in termini di quantificazione delle percentuali di utilizzo delle modalità didattiche che per l'alternanza rafforzata viene definita tra il 30% e il 50% delle ore del percorso del secondo e terzo anno di IeFP.

Nella presente progettazione si prevede per alternanza rafforzata:

- per gli interventi di secondo anno un monte ore pari al 33,5 % delle 990 ore annuali (quindi 332 ore, di cui è possibile erogare fino a 66 in alternanza simulata)
- per gli interventi di terzo anno un monte ore pari al 50,00% delle 990 ore annuali (quindi 495 di cui è possibile erogare fino a 90 in alternanza simulata).

Il primo anno invece prevede una alternanza simulata del 25 % delle 990 ore annuali (quindi 248 ore).

L'alternanza presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.

Come visto al punto specifico, le attività di alternanza simulata possono concorrere anche ad integrare, nel limite massimo del 20% del monte ore annuale di alternanza rafforzata, i citati percorsi in alternanza rafforzata.

Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni.

Apprendistato per la qualifica

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e del DM 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,
- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato.

Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore su base semestrale non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per la qualifica pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente;
- e la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra l'Organismo di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.



Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Con il contratto di apprendistato per la qualifica lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

Nel primo anno è quindi prevista la sola alternanza simulata, come riassunto nella tabella, ma per utenti con più di 15 anni è possibile prevedere anche l'Apprendistato di I livello ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.lgs n. 81/2015 o l'alternanza rafforzata.

Tabella riepilogativa:

Alternanza simulata	Giovani in diritto-dovere (iscritti al I anno)	Dal 15% al 25% delle ore del percorso del primo anno di IeFP. Nell'alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA)
Alternanza rafforzata	Giovani in diritto-dovere con più di 15 anni	Dal 30% al 50% delle ore del percorso duale (di cui il limite massimo del 20% delle ore può essere costituito da alternanza simulata); nella presente progettazione non meno del 33,50 % al II anno e del 50,00% al III anno del monte ore di 990 ore
Apprendistato di I livello ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.lgs n. 81/2015	Giovani in diritto-dovere con più di 15 anni	Standard definito ai sensi e per gli effetti D.Lgs n. 81/2015

Sezione 6.1.2: Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, dove momento formativo e momento applicativo si fondono e i risultati di apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d'aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.

Va ricordato a tal proposito che la Regione del Veneto con Anpal servizi ha reso disponibile al <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/fi-materiale> alla voce duale, il documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo 155/CSR. Vers. 1.2", approvato con il DD 343/2022. Il valore di questo strumento è innanzitutto costituito dalla fruibilità e dalla velocità di compilazione da parte dei datori di lavoro, in quanto si tratta di una check list che ripercorre le attività



che i ragazzi possono svolgere durante la loro permanenza in impresa, con l'evidenza di cosa valutare per ogni attività. Allo stesso tempo fornisce ai docenti informazioni immediatamente convertibili nella valutazione del percorso, in quanto i compiti operativi valutati sono declinati per le singole competenze che compongono la figura professionale. Le schede predisposte potranno essere usate non solo per le esperienze in azienda relative all'apprendistato di cui all' art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma altresì per ogni altra esperienza formativa (stage, alternanza, PCTO, tirocinio) nonché come riferimento didattico anche per le attività formative laboratoriali o di impresa simulata realizzate presso l'istituzione formativa o scolastica.

Le schede dei compiti operativi potranno inoltre essere utilizzate anche:

- durante la valutazione della capacità formativa/disponibilità dell'impresa utilizzando la scheda come check list da far spuntare all'impresa, consentendo all' ente formatore di valutare oggettivamente il livello di copertura di compiti operativi che la potenziale impresa partner si rende disponibile a garantire durante la permanenza degli allievi;
- durante la fase di progettazione del percorso le schede possono essere utilizzate per dare indicazioni precise alle imprese rispetto alle attività da far svolgere agli allievi durante la loro permanenza in alternanza o come apprendisti.

L'ente formatore potrebbe sia spuntare alcuni compiti come "attività minime" da far svolgere agli allievi in impresa, sia far scegliere all'impresa stessa i compiti più compatibili rispetto alle quotidiane attività lavorative e coprire con la formazione laboratoriale i compiti rimasti fuori; per ogni figura di qualifica e di diploma è stata elaborata una specifica scheda che riporta le competenze tecnico professionali (ricorsive, comuni agli indirizzi e connotative) che compongono la figura del repertorio IeFP organizzate in singole tabelle;

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Prevedendo le "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts)" (DD del MLPS n.139 del 02/08/2022) come relevant certification:

- ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno);
- qualifiche (terzo anno);
- diplomi (quarto anno)
- certificati di specializzazione (IFTS).

Nel caso specifico assume particolare rilevanza l'ammissione al secondo o al terzo anno o il conseguimento di una qualifica o di una attestazione di competenze, non solo ai fini didattici, ma anche rendicontali.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea².

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica, e che lo richiedano, è

²La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



rilasciato l'Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni n 155/CSR del 1 agosto 2019, reso attuativo dalla Regione del Veneto con Decreto della Direzione Formazione e Istruzione n. 261 del 25 marzo 2022 e s.m.i. introdotte da provvedimenti normativi o amministrativi.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino" o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso.

Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

- ✓ <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/fi-materiale> alla voce Modulistica per la Formazione Iniziale
=> Attestato di assolvimento obbligo di istruzione

Sezione 6.1.3: Azienda formativa (o Impresa Civica per la sezione edilizia)

L'azienda formativa è un istituto consentito ai percorsi di secondo o terzo anno della sezione comparti vari

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, per l'anno formativo 2021/22 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi nella sezione "comparti vari" di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso "in assetto lavorativo", al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Pertanto, tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, in quanto in tale tipologia di intervento la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

Per l'attività "in assetto lavorativo" è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.

Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).

Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso "in assetto lavorativo", è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la



figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo. In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la mancanza di schede di partenariato non costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti.

Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso "in assetto lavorativo" venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell'attività.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);
- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1).

Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per l'erogazione della attività didattica che risultano già oggetto di rendicontazione a costi standard, ma appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi.

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:

- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR n. 1434 del 6/8/2013, e presentando:

- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato,
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato,

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i..

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.



In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

Nella sezione edilizia ai percorsi di secondo o terzo anno è consentito l'istituto dell'impresa civica.

Al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa, gli Organismi di formazione che realizzano interventi per "Operatore edile" possono stipulare con enti pubblici specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'avvio dell'attività, utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Le modalità di realizzazione dell'esercitazione devono garantire:

- che l'organizzazione dell'esercitazione pratica avvenga sulla base di uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, l'attività di formazione ed orientamento sia seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal direttore dei lavori dell'opera alla cui realizzazione assisteranno gli allievi, indicato dal soggetto ospitante;
- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe.

Inoltre l'Impresa civica deve:

- essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Vengono riconosciute agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo le ore di esercitazione pratica svolte in tale contesto;
- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo.

Per quanto non specificato nel presente punto si rinvia alla regolamentazione dell'Azienda formativa.

Si richiama la massima attenzione al costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1).

Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per l'erogazione della attività didattica che risultano già oggetto di rendicontazione a costi standard, ma appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi.

Sezione 6.1.4: Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative realizzate dall'ente formatore devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento, nel rispetto dell'articolo 19 (livelli essenziali dei requisiti dei docenti) del D. Lgs. 225/2005 e relative note integrative e comunicazioni della Regione Veneto in merito.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto



il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

Sezione 6.1.5: Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati, per la parte da realizzarsi a carico dell'ente formatore, esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'Anno Formativo oggetto dell'Avviso.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

- verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
- visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione



Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

Sezione 6.2: Soggetti Destinatari - Beneficiari

Per l'identificazione dei destinatari dell'Investimento 1.4 "Sistema duale" del PNRR si fa riferimento alle norme che regolano il Sistema duale, ribadite ed aggiornate nel Piano Nazionale Nuove Competenze (pag. 28 e 41-43 della G.U. serie generale n. 307) e a quanto indicato nel già citato "Allegato alla Decisione" (pag. 435-436), oltre che da quanto indicato negli Operational Arrangements (pag. 376). Pertanto, sono destinatari dell'intervento:

- giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione, ivi compresi coloro che, in continuità di studio, frequentano percorsi anche oltre al compimento del diciottesimo anno di età.

I percorsi di istruzione e formazione di primo anno attivati in esecuzione del presente Avviso sono rivolti a giovani:

- giovani soggetti all'obbligo di istruzione e/o al diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.

I percorsi di istruzione e formazione di secondo e terzo anno attivati in esecuzione del presente Avviso sono rivolti a giovani con le caratteristiche di cui sopra e che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento.

I progetti specifici per allievi con disabilità sono rivolti a soggetti con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP/Scuola della formazione professionale o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel percorso triennale.

In considerazione della previsione contenuta all'art. 43 D.Lgs. 81/2015, il quale prevede all'apprendistato per la



qualifica e per il diploma possano accedere persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni, eventuali utenti maggiorenni potranno essere eccezionalmente iscritti al primo anno del triennio in qualità di utenti rendicontabili solo per consentire la stipula di un contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale.

Al di fuori dei casi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio o di formati inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo punto 6.2.1.

Sezione 6.2.1: Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di allievi, come indicato nella tabelle seguenti, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio; detti interventi devono concludersi con un numero di allievi formati rilevabile dalle medesime tabelle:

Sezione comparti vari e benessere	numero minimo di allievi all'avvio	numero minimo di allievi formati
Primi anni	20	15
Secondi anni	16	12
Terzi anni	10	6

Sezione Edilizia	numero minimo di allievi all'avvio	numero minimo di allievi formati
Primi anni	15	10
Secondi anni	12	6
Terzi anni	10	5

Sezione comparti vari - lavorazioni speciali (legno, marmo metalli preziosi, pelletteria)	numero minimo di allievi all'avvio	numero minimo di allievi formati
Primi anni	12	6
Secondi anni	11	6



Terzi anni	10	6
------------	----	---

È fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Sono autorizzati comunque all'avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2025 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 19.1. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di allievi formati inferiore al numero previsto a conclusione sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 19.1 et al.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

Si considera ammissibile ai fini dell'investimento PNRR missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" l'allievo che risulta acquisire una relevant certification, ossia una certificazione di cui al successivo punto 6.2.2.

Sezione 6.2.2: Certificazione finale – relevant certification – target

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" introduce i termini "additional people" e "relevant certification".

Occorre ribadire che il target degli additional people attribuito a livello nazionale e, per riparto, a livello regionale, costituisce un obiettivo imprescindibile dalle risorse attribuite, che possono essere confermate solo con il raggiungimento del target medesimo. Diventa pertanto dirimente il raggiungimento.

Con l'espressione "additional people" - utilizzato negli Operational Arrangements - si intendono i percorsi individuali effettivamente svolti. In termini operativi, quindi, lo stesso soggetto iscritto, ad esempio, ad un percorso triennale per il raggiungimento della qualifica IeFP, sarà conteggiato in relazione alle diverse annualità di frequenza (primo, secondo e terzo anno).

Con l'espressione "relevant certification" vengono ricomprese le qualificazioni (qualifiche, diplomi e certificazioni di specializzazione) ma anche le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità e le certificazioni annuali delle competenze acquisite, anche parziali, in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005 che specifica quanto segue: "che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi". Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Piano Nuove Competenze (pag. 43-44 della G.U. serie generale n. 307), rientrano tra le "relevant certification" anche le certificazioni di singole unità di competenza rilasciate a conclusione dei percorsi extra diritto dovere.

In conformità con quanto definito dall'art. 20 comma 2 del D.lgs n. 226/2015 "ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso" (che può essere anche inferiore allo standard minimo delle 990 ore ordinamentali).

La spesa è ammissibile al PNRR anche nei casi in cui sia prevista una deroga alla frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso, accordata dalla Regione per motivi debitamente giustificati e attestati. I casi possono



riguardare i seguenti destinatari:

- coloro che abbiano deciso di ritirarsi prima del termine del percorso per cogliere l'opportunità di un contratto di lavoro o per accedere a un percorso diverso;
- coloro che non siano stati in grado di completare con successo il percorso formativo in quanto costretti a ritirarsi anticipatamente a causa di specifiche motivazioni documentate e/o certificate (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza ecc.).

Assume, pertanto, un particolare rilievo ai fini sia degli obiettivi personali di raggiungimento di un obiettivo formativo (qualificazione, ammissione all'anno successivo o almeno la certificazione delle competenze) che di raggiungimento del target regionale di PNRR il rilascio formale di una "relevant certification".

Pertanto tale "relevant certification", su modello in via di definizione, sarà conseguibile in caso di:

- il conseguimento di una qualificazione (qualifica o diploma)
- il rilascio della ammissione all'anno successivo (pagella e verbale finale)
- il rilascio dell'attestazione di competenze ai sensi dell'Allegato 7 dell'Accordo n.155/CSR del 1° agosto 2019 così come recepito con DDR n 343/2022.

In particolare per la citata Attestazione di competenze se ne raccomanda il rilascio in caso di ritiro (e si ritiene che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili) o altra situazione in cui è prevista o consigliata, pena il mancato raggiungimento del target attribuito.

Si raccomanda anche la massima attenzione nella compilazione dei verbali di scrutinio; laddove l'allievo non risulta idoneo per l'ammissione gli esami e se si ritenesse che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili, risulta indispensabile predisporre una Attestazione di competenze (vedi Decreto Direttoriale della Direzione formazione e istruzione n. 261 del 25 marzo 2022).

Si ritiene che ogni intervento formativo finanziato con risorse PNRR di primo o secondo anno contribuisca, ai fini della Certificazione finale – relevant certification, per il target PNRR missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" nei termini seguenti.

Beneficiari che hanno conseguito l'ammissione all'anno successivo
Beneficiari che hanno conseguito certificazione parziali, rilasciate in caso di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005.
Beneficiari che hanno conseguito attestazione di competenze previste per persone con disabilità

Si ritiene che ogni intervento formativo finanziato con risorse PNRR di terzo anno (tipo FI/Q3T) contribuisca, ai fini della Certificazione finale – relevant certification, per il target PNRR missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" nei termini seguenti.

Beneficiari che hanno conseguito certificazione di qualifica professionale
--



Beneficiari che hanno conseguito certificazione parziali, rilasciate in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005.

Beneficiari che hanno conseguito attestazione di competenze previste per persone con disabilità

Sezione 6.2.3: Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 1 agosto 2019 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prot. n. 155/2019 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 56 del 7/7/2020.

Più in dettaglio, le figure devono essere riferite alle figure di riferimento relative alle qualifiche professionali definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 2 del citato Accordo CSR 155/2019, mentre la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- all'Allegato 4 del citato Accordo CSR 155/2019 per le competenze di base - con le relative tabelle di equivalenza e correlazione -, fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; il nuovo quadro degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche), si evidenzia essere comprensivo anche di quella digitale e di cittadinanza;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all' Allegato 2 all'Accordo del 1 agosto 2019.

Occorre rilevare che:

- per alcune figure, ed in particolare per le figure di:
 - Operatore edile,
 - Operatore elettrico,
 - Operatore meccanico
 - Operatore alla ristorazione

viene consentita **la possibilità che i progetti solo per il primo e secondo propongano la sola figura nazionale**, rimandando ad ogni singola scuola di formazione, per ogni sede formativa, la definizione degli indirizzi erogabili nel secondo o terzo anno;

- l'allievo al termine del percorso acquisirà una qualifica con un solo indirizzo -ove previsto-, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Repertorio stesso – ad esempio per l'operatore alla riparazione di veicoli a motore, per il quale è opportuno abbinare l'indirizzo di Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici con l'indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici - e di operatore agricolo -dove l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli indirizzi previsti) o definiti dalla Regione Veneto con



- proprio provvedimento in qualità di profili regionali;
- non è possibile prevedere figure con indirizzi regionali se non già inseriti nell'elenco allegato al presente Avviso Appendice 3 e Appendice 4; il DDR n. 724 del 6 giugno 2022 "Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226)." ha ora infatti definito nuove figure regionali in considerazione delle specificità richiesta in tema formativo e in tema di richiesta del mondo produttivo; l'allegato Appendice 4 provvede quindi ad integrare con le figure regionali l'elenco delle qualifiche conseguibili in esito al percorso, applicabili anche ai percorsi già avviati come annualità ma non ancora conclusi come percorsi triennali.

Pertanto risulta possibile proporre all'interno dello stesso intervento più figure o indirizzi (o profili regionali), ribadendo, come sopra precisato, che l'allievo conseguirà al termine una qualifica con un solo indirizzo - ove previsto -, o fatti salvi i casi espressamente indicati in Appendice 3 o Appendice 4.

Nella sezione benessere risulta possibile presentare solo interventi che mantengano distinti i percorsi per Operatore del benessere: indirizzo acconciatura e per Operatore del benessere: indirizzo estetica".

Infine si evidenzia che avendo rilevato incongruenze tra l'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura deve intendersi prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva. Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato "alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all'Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede".

Sezione 6.3: Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

- azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari;
- b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q1TH o FI/Q2TH (prosecuzione di interventi avviati nell'A.F. 2023/24), o FI/Q3TH (prosecuzione di interventi avviati nell'A.F. 2022/23), specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.

Gli interventi formativi, da prevedersi nella sola sezione dei comparti vari, devono essere attivati con un numero minimo di allievi e concludersi con un numero di allievi formati secondo i valori indicati nella tabella

Sezione comparti vari	numero minimo di allievi all'avvio	numero minimo di allievi formati
Primi anni	10	6
Secondi anni	8	5
Terzi anni	6	4

Sono autorizzati comunque all'avvio corsi di primo anno con numero allievi inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2025 non raggiungono il numero minimo non verrà



riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 19.1 anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 19.1

Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati della sezione comparti vari (euro 858,00 per allievo).

Sezione 7: Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nell'Avviso. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

L'ammissibilità della proposta progettuale ai fini PNRR è verificata sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri:

- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti realizzatori /esecutori, indicati alla Sezione 5;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati alla Sezione 6.2;
- completezza e regolarità della documentazione trasmessa;
- rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 10;
- altre condizioni previste dall' avviso

Sezione 7.1: Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 ottobre 2022 del PR Veneto FSE + 2021/2027.

I progetti saranno istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

- **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso.
- **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dall'avviso.
- **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta.
- **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dall'avviso. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.
- **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nell'avviso circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti).
- **Condizioni abilitanti:** rispetto delle condizioni abilitanti previsti dall'Accordo di Partenariato, con particolare riferimento a:
 - effettiva applicazione attuazione della Carte dei diritti fondamentali;
 - attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente dalla decisione 2010/48/CE del Consiglio europeo.



- **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dall'avviso.
- **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nell'avviso e corretta localizzazione dell'intervento.
- **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nell'avviso
- **Ulteriori requisiti:** conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione e/o con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro (ove applicabile); conformità alle disposizioni in materia di aiuti di stato.

I requisiti di cui sopra, in ragione delle potenziali risorse PNRR, devono inoltre integrarsi con i seguenti ulteriori requisiti:

- coerenza dei risultati attesi anche in relazione agli indicatori adottati per i target della misura;
- rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica; uguaglianza di genere e pari opportunità; tutela dei diversamente abili;
- aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
- coerenza degli obiettivi dei progetti con i target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- redazione del format di Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (Allegato all'emanando decreto formulari).

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Sezione 7.2: Interventi a riconoscimento

I progetti per i quali il soggetto proponente abbia eventualmente chiesto l'autorizzazione alla realizzazione senza oneri finanziari pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i. verranno istruiti in ordine alla sola ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dal bando:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dall'Avviso;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso;
4. rispetto della durata, dell'articolazione e delle caratteristiche dei progetti definite nel presente Avviso;
5. rispetto delle disposizioni sulla tipologia degli interventi proponibili esposte nel presente Avviso al punto 3;
6. completezza del formulario.

Tuttavia al fine di garantire l'equilibrio della programmazione regionale e la coerenza con essa dei corsi presenti nel territorio, la Regione si riserva la facoltà di riconoscere e autorizzare in toto o in parte le richieste che saranno presentate, nell'esercizio della competenza regionale definita dall'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i..

I criteri di ammissibilità riguardano in questo caso la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza può determinare la non ammissibilità del progetto.



Sezione 8: Durata e termini di realizzazione dei progetti - Risorse

Sezione 8.1: Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le azioni oggetto del presente Avviso sono finanziabili con una quota parte delle seguenti risorse, sufficienti ad assicurare la copertura integrale del piano annuale di formazione iniziale per l'annualità 2024-2025, del valore complessivo di **euro 84.640.125,00**:

- Assegnazioni di cui al Decreto Direttoriale MLPS - Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, n. 100 del 18/04/2024, in relazione al riparto dei fondi assegnati alla Regione del Veneto per lo sviluppo, per l'annualità 2023, della Missione 5 - Componente 1 - Tipologia "Investimento" - 1.4 "Sistema duale" del PNRR;
- Assegnazioni di cui al Decreto Direttoriale MLPS - DGPAL, n. 99 del 18/04/2024, riferito all'assegnazione ministeriale per il 2023, dedicata al finanziamento delle attività in obbligo formativo di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.;
- Residue risorse statali assegnate con i Decreti Direttoriali MLPS - Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, nn. 44 del 07/04/2023 e 73 del 05/05/2023;
- Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 14, L. 12/03/1999, n.68 - L.R. 03/08/2001, n.16 - art. 34, L.R. 13/03/2009, n.3);
- Risorse proprie regionali finalizzate agli obiettivi di cui alla L.R. 31/03/2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto" iscritte nei capitoli 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)" e 104840 "Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari FSE Plus 2021-2027 - Trasferimenti correnti (artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n.8)".

Le risorse di cui sopra, per le quali si attesta la sufficiente disponibilità previa iscrizione nel bilancio regionale, tramite le necessarie variazioni di bilancio, sono dettagliate per capitolo nella seguente tabella:

Attività finanziata	Importo Stanziato	Capitolo	Descrizione Capitolo
Primi anni CVE	15.870.491,25	072019	Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)
	5.290.163,75	104695	PNRR - M5.C1.1.4 - Azioni a favore del sistema duale - Trasferimenti Correnti (D.L. 31/05/2021, n.77 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/07/2022, n.54 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12/07/2023, n.120)
Primi anni Benessere	3.417.015,00	072019	Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)
	1.139.005,00	104695	PNRR - M5.C1.1.4 - Azioni a favore del sistema duale - Trasferimenti Correnti (D.L. 31/05/2021, n.77 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/07/2022, n.54 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12/07/2023, n.120)
Secondi anni CVE	14.082.425,21	104840	Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari Fse Plus 2021-2027 - Trasferimenti Correnti (Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n.8)

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE



c6121bc0



	7.078.229,79	10469 5	PNRR - M5.C1.1.4 - Azioni a favore del sistema duale - Trasferimenti Correnti (D.L. 31/05/2021, n.77 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/07/2022, n.54 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12/07/2023, n.120)
Secondi anni Benessere	374.662,98	07201 9	Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)
	2.719.248,56	10267 6	Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative - sistema duale (D.Lgs. 15/04/2005, n.76 - art. 32, c. 3, D.Lgs. 14/09/2015, n.150)
	1.555.088,46	10469 5	PNRR - M5.C1.1.4 - Azioni a favore del sistema duale - Trasferimenti Correnti (D.L. 31/05/2021, n.77 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/07/2022, n.54 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12/07/2023, n.120)
Terzi anni CVE	880.792,50	07201 9	Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)
	1.979.207,50	07204 0	Trasferimenti per attività di formazione professionale (l.r. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)
	10.880.792,50	10469 5	PNRR - M5.C1.1.4 - Azioni a favore del sistema duale - Trasferimenti Correnti (D.L. 31/05/2021, n.77 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/07/2022, n.54 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12/07/2023, n.120)
	8.020.792,50	10484 0	Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari Fse Plus 2021-2027 - Trasferimenti Correnti (Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n.8)
Terzi anni Benessere	2.370.990,00	07201 9	Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)
	2.370.990,00	10469 5	PNRR - M5.C1.1.4 - Azioni a favore del sistema duale - Trasferimenti Correnti (D.L. 31/05/2021, n.77 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/07/2022, n.54 - D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12/07/2023, n.120)
Primi, secondi e terzi anni Disabili	6.610.230,00	02303 0	Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (Art. 14, L. 12/03/1999, n.68 - L.R. 03/08/2001, n. 16 - Art. 34, L.R. 13/03/2009, n.3)
Totale	84.640.125,00		

In sede di adozione degli atti di impegno di spesa il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà modificare l'allocazione delle fonti nella copertura del fabbisogno, nei limiti dello stanziamento complessivo di cui sopra. Potranno anche essere utilizzate le dotazioni di cui al Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027, Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della Crescita", con particolare riferimento alla Priorità 4 – Occupazione giovanile, così come anche le nuove assegnazioni relative al Decreto Direttoriale MLPS - DGPAL,



n. 98 del 18/04/2024, pertinente il riparto 2023 per il finanziamento di azioni rientranti nel sistema duale di cui all'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 14/09/2015, n. 150 e s.m.i.

Si evidenzia che la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 33 del 31/12/2021, ha ribadito il principio già esposto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 e cioè che il cumulo di diverse fonti di finanziamento a sostegno dello stesso progetto approvato non costituisce un'ipotesi di “**doppio finanziamento**”, a condizione che non venga coperto lo stesso costo.

La stessa circolare viene richiamata anche nel punto 6.2 “Complementarietà dei Programmi” delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) in modalità duale, approvate per gli effetti dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 139 del 02/08/2022, dove espressamente si prevede che le Regioni e le Province autonome possono integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l'Investimento 1.4 “Sistema duale”.

Le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l'applicazione di Costi Unitari (CU).

Il valore attuale dei Costi Unitari per attività di formazione iniziale - determinato mediante tabelle standard di costi unitari (in seguito CU) approvate con DGR n. 671 del 28.4.2015 ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e rivalutate con DD.GG.RR. nn. 803-804-805-806-807-808-809-810/2022 - è ora oggetto di nuovo adeguamento con il medesimo provvedimento di cui il presente Avviso costituisce allegato; l'allegato B al presente provvedimento determina i criteri dell'adeguamento, che portano ai valori di CU orario che si ripropongono in sintesi:

	CU ORA FORMAZIONE			CU ALLIEVO		
	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI
VALORE AGGIORNATO	78,50	84,00	92,50	862,00	491,00	429,00

Pertanto, il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando i seguenti Costi Unitari regionali, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

SEZIONE COMPARTI VARI	
	COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI
	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - CU oraria = 92,50 euro per ora corso; - CU allievo = 429,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: $\text{contributo pubblico orario} = 92,50 * \text{monte ore corso}$ $+$ $\text{contributo pubblico allievo} = 429,00 * \text{n. allievi}$ (nel limite massimo di € 8.580,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione).



SEZIONE BENESSERE	
	COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI
	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - CU oraria = 84,00 euro per ora corso; - CU allievo = 491,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: $\text{contributo pubblico orario} = 84,00 * \text{monte ore corso}$ $+$ $\text{contributo pubblico allievo} = 491,00 * \text{n. allievi}$ (nel limite massimo di € 9.820,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione).

SEZIONE COMPARTO EDILIZIA	
	COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI
	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - CU oraria = 78,50 euro per ora corso; - CU allievo = 862,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: $\text{contributo pubblico orario} = 78,50 * \text{monte ore corso.}$ $+$ $\text{contributo pubblico allievo} = 862 * \text{n. allievi}$ (nel limite massimo di € 17.240,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia).

SEZIONE COMPARTI VARI – AZIONI PER LA DISABILITA'	
	COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI
	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - CU oraria = 92,50 euro per ora corso; - CU allievo = 858,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: $\text{contributo pubblico orario} = 92,50 * \text{monte ore corso}$ $+$ $\text{contributo pubblico allievo} = 858,00 * \text{n. allievi}$



	(nel limite massimo di € 8.580,00 considerando 10 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari- disabilità).
--	--

Nell'ambito delle risorse disponibili, sono ammissibili a finanziamento i percorsi formativi realizzati esclusivamente dai soggetti esecutori / realizzatori individuati ai sensi del presente Avviso.

Con riferimento all'Investimento 1.4 Sistema duale, è opportuno richiamare l'articolo 10, comma 4, del Decreto-legge 121/2021 - convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) - che prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di costo semplificato nell'ambito del PNRR: "Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE)2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021". Nel "Documento di Programmazione", la Regione veneto ha provveduto ha individuato tra opzioni di costo semplificate possibili per ciascuna misura i Costi Unitari (di seguito CU) tra quelle sopra indicate e meglio precisate nello specifico documento ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE – REGIONE VENETO RIVALUTAZIONE DEI COSTI UNITARI Allegato alla Delibera di approvazione anche del presente Avviso.

Per le tipologie di spese finanziabili per la realizzazione degli interventi, ad esempio spese legate a assunzione e gestione del Personale, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia. A tal proposito si richiamano le disposizioni in materia di costi del Personale stabilite dalle circolari RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 e n. 6 del 24 gennaio 2022, ove e qualora applicabili, fermo restando il rispetto e la applicazione generale dei principi normativi e procedurali di riferimento.

Laddove applicabile, l'importo dell'IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea, è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. A tal proposito si può far riferimento all'art. 15 c.1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui "l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento". Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 "tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi".

Le poste finanziarie, quantificate in euro 84.650.125,00, sono sufficienti a finanziare i percorsi delle seguenti annualità:

Annualità	Sezione	Numero corsi max	Note
Primo anno	Comparti vari	203	Di cui fino a 5 in convittualità
Primo anno	Benessere	49	
Primo anno	Edilizia	7	
Primo anno	Comparti vari – azioni per la disabilità	22	
Secondo anno	Comparti vari	204	Di cui fino a 5 in convittualità



Secondo anno	Benessere	50	
Secondo anno	Edilizia	7	
Secondo anno	Comparti vari – azioni per la disabilità	22	
Terzo anno	Comparti vari	210	Di cui 5 in convittualità
Terzo anno	Benessere	51	
Terzo anno	Edilizia	7	
Terzo anno	Comparti vari – azioni per la disabilità	22	

Per la finanziabilità dei progetti, vengono predisposte le seguenti graduatorie:

- **primo anno comparti vari e primo anno edilizia**
- **primo anno benessere**
- **secondo anno comparti vari e secondo anno edilizia**
- **secondo anno benessere**
- **terzo anno comparti vari e terzo anno edilizia**
- **terzo anno benessere**
- **interventi per la disabilità di primo secondo e terzo anno**

cui corrispondono peraltro distinte linee di presentazione dei progetti.

Il numero di percorsi proposti da ogni singolo beneficiario non potrà superare il numero di percorsi avviati l'anno precedente, per annualità e per sezione, senza possibilità di compensazione.

La quota di cofinanziamento del PNRR prevista per i singoli percorsi di IeFP sarà:

- per il primo anno il 25% del finanziamento assegnato al progetto, in quanto le Linee guida citate prevedono per l'Alternanza simulata degli iscritti al I anno una quota dal 15% al 25% del monte ore del percorso del primo anno di IeFP (990 ore), quale misura del cofinanziamento PNRR. Una parte di interventi oggetto del presente avviso saranno pertanto finanziati per quota parte dal fondo comunitario Next generation EU del "Recovery Fund", per un importo massimo di euro 6.429.168,75.
- per il secondo anno il 33,50% del contributo concesso per progetto in quanto le Linee guida citate prevedono per l'Alternanza simulata degli iscritti al II anno una quota dal 30% al 50% del monte ore del percorso del secondo anno di IeFP (990 ore), quale misura del cofinanziamento PNRR. Una parte di interventi oggetto del presente avviso saranno pertanto finanziati per quota parte dal fondo comunitario Next generation EU del "Recovery Fund", per un importo massimo di euro 8.646.234,43.
- per il terzo anno il 50% del finanziamento assegnato, atteso che le Linee guida prevedono per il III anno una quota dal 30% al 50% del monte ore (990 ore), quale misura del cofinanziamento PNRR. Una parte di interventi oggetto del presente avviso saranno pertanto finanziati per quota parte dal fondo comunitario Next generation EU del "Recovery Fund", per un importo massimo di euro 13.251.782,50.

La Regione del Veneto, al fine della copertura del fabbisogno, potrà integrare le quote statali PNRR con altre risorse nazionali e comunitarie iscritte a bilancio, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare del MEF n. 33 del 31/12/2021 in merito al c.d. divieto di doppio finanziamento.



Sezione 8.1.1: Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- test scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Sezione 8.1.2: Parametri aggiuntivi -Convitto

Limitatamente alle istanze presentate per la sola sezione comparti vari, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 8.1, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo massimo calcolato sulle ore in aula e comunque nella misura massima di :

990 ore max per gli interventi FI/Q1T;

990 ore max per gli interventi FI/Q2T;

830 ore max per gli interventi FI/Q3T.

In caso di domande eccedenti le risorse saranno preferite le sedi già oggetto di riconoscimento del parametro nelle annualità precedenti.

Sezione 8.2: Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Le attività finanziate dall'avviso fanno riferimento all'anno formativo 2024-25.

Gli interventi approvati devono essere avviati nel rispetto delle date di inizio previste dal calendario scolastico regionale e comunque entro il 15 ottobre 2024, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento e lo scorrimento della graduatoria di sezione in favore dei progetti primi classificati e non finanziati.

In caso di scorrimento della graduatoria il progetto subentrante può essere avviato entro il 15/11/2024.

I progetti devono concludersi entro il 31/8/2025, fatte salve eventuali proroghe giustificate dai contratti di apprendistato in essere.



In ogni caso, le attività termineranno non oltre il 15/10/2025, anche al fine di poter consentire alla Regione e all'Unità di Missione RGS il monitoraggio sugli esiti degli alunni formati

Sezione 9: Spese ammissibili

La spesa per essere considerata ammissibile deve risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR citata.

Per le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre al TUB e alle indicazioni che saranno fornite nel documento "Linee guida alla progettazione" che sarà predisposto dalla Direzione formazione e Istruzione per aiutare i richiedenti nella compilazione del budget previsionale e quindi nella spesa attuativa.

Si richiamano le disposizioni in materia di costi del personale stabilite dalle circolari RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 e n. 6 del 24 gennaio 2022, ove applicabili.

L'importo dell'IVA è rendicontabile a livello di progetto, se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla [Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21](#) "tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi".

Sezione 10: Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati³)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/manuali>
- Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.
- Per l' "Inserimento Nuova domanda"; selezionare il Programma operativo nei termini che saranno precisati

³Per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/manuali> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati.



nell’emanando Decreto Direttoriale sulla Guida alla Progettazione Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto⁴ e apporre nel file scaricato la firma digitale.

- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della istanza e del progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) **entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, attraverso l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato, pena l’inammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dal presente Avviso, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dal presente Avviso.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con la giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant’altro previsto e precisato nell’emananda “Guida alla progettazione”.

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all’assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative al presente Avviso potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio:

⁴In regola con la normativa sull’imposta di bollo.



Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Regionale Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/279 5061-5090- 5099-5153-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

È inoltre possibile inviare domande e quesiti tramite il nuovo sistema sperimentale di Quesiti on line disponibile al link <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/quesiti>, selezionando come destinatario formazione-iniziale@regione.veneto.it. Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà un messaggio dall'account Moduli Google, con il riepilogo delle informazioni fornite.

Il quesito verrà preso in carico dagli uffici selezionati e la risposta verrà inviata via e-mail dall'account denominato Quesiti on Line. Inoltre, per quesiti di tipo contenutistico è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail formazione-iniziale@regione.veneto.it. Le domande devono pervenire in tempo utile per la risposta e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del bando.

Qualora venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle faq in <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/formazione-iniziale>.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

Con la medesima procedura risulta inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione.

Sezione 11: Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 ottobre 2022 del PR Veneto FSE + 2021/2027; inoltre procedure e criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati delle precedenti attività realizzate in adesione a precedenti avvisi relativi a percorsi IeFP in modalità duale.

In coerenza con quanto disposto anche dal presente Avviso, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.



A titolo esemplificativo quali criteri di valutazione dell'offerta progettuale si individuano:

- Rispondenza del progetto ai fabbisogni occupazionali del sistema economico produttivo locale;
- Rispondenza del progetto ai fabbisogni formativi dei destinatari e capacità di contribuire al raggiungimento del target;
- Qualificazione del personale docente rispetto al totale delle ore d'aula da erogare;
- Esperienza pregressa del soggetto esecutore nella realizzazione di percorsi formativi di IeFP ordinamentale e/o in modalità duale.

In coerenza con quanto disposto anche dal presente Avviso, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti al punto : [Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto](#).

Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione

Per la valutazione delle proposte progettuali si considera la seguente griglia valutativa:

PARAMETRO 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	- Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;	Insufficiente	0 punti
	- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo);	Non del tutto sufficiente	2 punti
	- creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale;	Sufficiente	4 punti
	- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;	Discreto	6 punti
	- accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.	Buono	8 punti
	- promozione di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale.	Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	LIVELLO	MAX PUNTI
	- Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	- qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nell'avviso di riferimento;	Insufficiente	0 punti
	- qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle	Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti



	metodologie e degli strumenti. - complementarietà con gli altri programmi e fondi nazionali ed europei aventi le medesime finalità dell'Avviso; - Buone prassi: saranno valutate positivamente le proposte che conterranno elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti (settoriali/territoriali); - Uguaglianza, inclusione, non discriminazione: progetti che presentano una particolare attenzione alla dimensione di genere nella descrizione del contesto, nella definizione degli obiettivi e dei contenuti e/o comprendono azioni specifiche a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione (art. 9 e art. 22 del Reg. (UE) 2021/1060; e art. 6 del Reg. (UE) 1057/2021); - Approccio territoriale: progetti che prevedono azioni mirate allo sviluppo di specifiche aree geografiche dando priorità a comuni periferici e ultra periferici dove risultino spiccate criticità demografiche, economiche, sociali o ambientali, nonché azioni rivolte a territori specifici, zone scarsamente popolate e zone urbane funzionali, anche mediante l'utilizzo previsto di strumenti territoriali	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	METODOLOGIE	LIVELLO	MAX PUNTI
	- Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; - modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi previsti; - figure professionali utilizzate nell'intervento.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	PARTENARIATO	LIVELLO	MAX PUNTI
	▪ Qualità dei partner: ▪ Coinvolgimento di partner ▪ Presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. ▪ Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA⁽⁵⁾	LIVELLO	MAX PUNTI
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente ⁽⁶⁾ : percentuale di avvio degli interventi finanziati, per la qualifica, calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti

⁵Nel caso di progetti presentati da soggetti proponenti che hanno maturato esperienza come partner operativi, deve farsi riferimento al soggetto proponente rispetto al cui partenariato hanno acquisito l'esperienza richiesta

⁶idem



	iniziale A.F. 2023/24		
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito del bando DGR n. 697/2021 : scostamento del dato risultante a 12 mesi dalla somma del tasso di occupazione, del tasso di tirocinanti e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR considerata l'indice sarà collocato nella fascia da 0% a 10%.	LIVELLO	MAX PUNTI
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-15%	2 punti
		Da 16%-20%	3 punti
		Da 21%-30%	4 punti
		Oltre il 30%	5 punti
PARAMETRO 7	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2022-2023 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli OdF; assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico nell'ultima annualità controllata	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi per il conseguimento della qualifica professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro 5 "Partenariato" i soggetti che hanno già partecipato e sono stati ammessi al finanziamento a precedenti avvisi sulla IeFP ordinamentale o PNRR in almeno uno degli ultimi 2 anni formativi possono richiedere l'attribuzione di punti 4 senza onere di presentare nuovi moduli di partenariato, nei termini che saranno precisati nel decreto direttoriale che provvederà a definire la modulistica per la presentazione dei progetti.
- Per il parametro 6 "Grado di realizzazione attività pregressa", ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti come soggetto proponente o partner operativo nell'ultima annualità formativa, viene assegnato un punteggio di punti 1 per il sub grado realizzazione e punti 1 per il sub grado di efficacia.
- Per il parametro 7 "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti come soggetto proponente o partner operativo in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Per il parametro 6 "Grado di realizzazione attività pregressa" ed il parametro 7 "Qualità di realizzazione attività pregressa" nel caso di progetti presentati da soggetti proponenti che hanno maturato esperienza come partner operativi, deve essere attribuito il punteggio relativo al soggetto proponente o alla sede rispetto al cui partenariato hanno acquisito l'esperienza richiesta.

Nel caso di soggetti che non risultano aver presentato progetti nei termini di cui ai parametri 6 e 7, ma risultano oggetto:



- di fusione per incorporazione di soggetti precedenti precedentemente beneficiari di progetti in obbligo formativo
- di iscrizione per cessione di ramo d'azienda di soggetto precedentemente beneficiario di progetti in obbligo formativo
- di subentro nelle attività formative di precedente beneficiario

al nuovo ente vengono attribuiti i parametri del precedente beneficiario o un valore ponderato.

Sono finanziati i progetti nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2024/25 in ordine decrescente in base al punteggio del progetto per graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse previste.

Sezione 11.2: Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Si informa che ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 i dati del beneficiario saranno pubblicati anche sul sito web dedicato dell'Autorità di Gestione FSE+ in formato Open Data.

Sezione 11.3: Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente Avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

Sezione 12: Obblighi del soggetto realizzatore/ esecutore

Nel presentare i progetti i soggetti richiedenti accettano gli obblighi previsti dal presente Avviso, dalla normativa ivi richiamata e dal Testo Unico per i Beneficiari.

A titolo di esempio, non esaustivo, si ribadiscono alcuni degli obblighi previsti:

- comunicazione dell'avvio delle attività;
- adozione di un'apposita codificazione contabile informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto;
- adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
- azioni di controllo di gestione e di controllo amministrativo-contabile previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;



- rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto;
- rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
- rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, come previsto dal Testo unico per i beneficiari;
- rispetto dell'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili.

Più specificatamente per i progetti coperti da risorse PNRR si evidenzia che il soggetto esecutore ammesso al finanziamento è responsabile della realizzazione delle attività previste conformemente a quanto indicato nel progetto approvato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Avviso e della normativa di riferimento, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esso connessi, delle dichiarazioni rese.

In particolare, il Soggetto esecutore, si impegna a contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per l'Investimento 1.4 "Sistema duale" e nel sottoscrivere l' Atto di adesione assume l'obbligo di:

- rispettare tutte le disposizioni previste dal presente Avviso, dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 93 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire la realizzazione delle attività progettuali senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH)
- dare piena attuazione all'intervento, in coerenza con le finalità previste dall'Investimento 1.4 "Sistema duale" e con la progettazione del percorso formativo, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nel rispetto della tempistica prevista;
- comunicare tempestivamente la data di avvio delle attività;
- mantenere per tutta la durata del progetto e fino a conclusione dello stesso i requisiti richiesti nel presente avviso;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie;
- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo dell'intervento autorizzato, in ogni comunicazione il Soggetto Attuatore, nonché in tutti gli atti amministrativi e contabili;
- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;
- rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, degli interventi e la tracciabilità, alimentando il sistema informativo, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di rispettare tutti gli adempimenti relativi al sistema informativo ReGiS, così come previsto nell'ambito del PNRR,



Istruzioni Tecniche fornite dal MEF (Allegato 2 della Circolare Mef n.21 del 14 ottobre 2021), ai sensi dell'art. 22, punto 2 lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241 e ai sensi della Circolare RGS n.27 del 21 giugno 2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR e relativi allegati;

- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- rispettare la normativa in materia fiscale e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari afferenti al contributo concesso;
- garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta degli organismi regionali, nazionali o europei deputati alla verifica amministrativa;
- facilitare le verifiche ispettive per i controlli da parte dell'Ufficio dell'Amministrazione regionale, del Ministero del Lavoro, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti esecutori e le imprese ospitanti;
- osservare la normativa di riferimento in materia di erogazione dei percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale, compreso il rispetto delle condizioni che specificano la modalità duale;
- tenere tutta la documentazione, adeguatamente fascicolata, presso la Sede legale o la sede svolgimento delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede ubicata nel territorio della Regione, nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine assicurando la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento nella documentazione di progetto dello specifico riferimento al finanziamento nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub-investimento);
- presentare la rendicontazione dei costi esposti maturati, derivanti dall'adozione dell'unità di costo standard, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso e fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle verifiche connesse;
- rispettare le tempistiche di attuazione previste dal PNRR riconoscendo/attestando espressamente che i predetti termini costituiscono presupposto e condizione dell'ammissibilità a finanziamento e che il cronoprogramma di attuazione è coerente e rispondente ai predetti termini;
- contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta del Soggetto Attuatore, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- garantire le informazioni necessarie alla alimentazione dei sistemi di monitoraggio conformemente a quanto stabilito dalla Circolare RGS sul Monitoraggio n.27 del 21 giugno 2022 Ragioneria Generale dello Stato.

Resta ferma, in ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi e agli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR così come individuati nel presente Avviso o nelle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, la revoca parziale o integrale del finanziamento disciplinata alla successiva sezione 19.



Tra gli obblighi del soggetto beneficiario è inoltre ricompreso di fornire i dati per l'alimentazione, per il tramite della Regione Veneto, degli indicatori comuni previsti dal Regolamento delegato UE 2106/2021 e, per quanto riguarda il sistema duale, gli indicatori comuni relativi a:

- Indicatore comune 10: Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).
- Indicatore comune 14: Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario).

Il soggetto realizzatore/ esecutore richiedente come già sopra precisato, deve inoltre, all'atto della domanda, trasmettere la dichiarazione di cui all'Allegato A (**AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR**) al presente documento.

Sezione 12.1: Monitoraggio

In adesione all' intervento PNRR - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale", la Regione dovrà far pervenire, nei tempi previsti dal cronoprogramma indicato dal MLPS i dati di monitoraggio che dovranno confluire, annualmente, in un documento di sintesi, a cura della Regione, che giustifichi analiticamente le attività svolte con il sistema duale, comprensivo dei dati integralmente anonimizzati e completi. Gli enti beneficiari pertanto saranno tenuti a fornire gli elenchi relativi a iscrizioni ammissioni agli anni successivi e "relevant certification" per il tramite dei gestionali in uso alla Regione del Veneto, a pena di revoca del contributo; sussiste infatti per beneficiare delle risorse PNRR l'obbligo, per la Regione del Veneto, di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente

La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Tempistiche, standard e modalità di conferimento dei dati di monitoraggio sono oggetto di intesa tra il Ministero del Lavoro e le Regioni e Province autonome nell'ambito dell'Osservatorio del Programma Duale e dovranno prendere in considerazione anche eventuali ulteriori adempimenti richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il soggetto beneficiario deve pertanto fornire le informazioni affinché l'amministrazione regionale possa alimentare gli indicatori comuni previsti dal Regolamento delegato UE 2106/2021 e, per quanto riguarda il sistema duale, gli indicatori comuni relativi a:

- Indicatore comune 10: Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).
- Indicatore comune 14: Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario);

I momenti di misurazione degli indicatori sono:

- Indicatore comune 10: I partecipanti saranno conteggiati all'atto di iscrizione al corso



- Indicatore comune 14: I partecipanti vengono conteggiati alla data di iscrizione al corso .

Le risorse sono pertanto subordinate alla corretta trasmissione dei dati richiesti alla Regione, nel rispetto dei tempi previsti.

Sezione 12.1.1: Successive modifiche e azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR

Nell'ambito del PNRR il mancato raggiungimento del Target finale è una condizione che si ripercuote sull'intero piano e pertanto è essenziale mettere in campo azioni di monitoraggio per la rilevazione delle criticità al fine di individuare e attuare tempestivi interventi correttivi

A tal fine sarà costituito a livello nazionale un Osservatorio del Programma Duale, con composizione paritetica MLPS e Coordinamento Regioni e Province autonome e con il supporto delle rispettive strutture tecniche, (ANPAL, Sviluppo Lavoro Italia, INAPP e Tecnostruttura), anche al fine di orientare e coordinare le azioni di tutoraggio in favore delle amministrazioni regionali in ritardo nell'attuazione del dell'Investimento PNRR "Sistema Duale"

Date le caratteristiche proprie dell'Investimento "Sistema duale" del PNRR, le Linee Guida potranno essere soggette a successive modifiche dovute a eventuali atti formali introdotti dalla Commissione europea, dalla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministeri, dal Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Unità di Missione del PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le suddette modifiche saranno a cura dell'Osservatorio del sistema duale previa approvazione in Conferenza Stato-Regioni.

Ne consegue che ulteriori indicazioni in merito alla gestione e al monitoraggio potranno essere fornite ad integrazione in data successiva.

Sezione 12.2: Ulteriori obblighi beneficiario in materia di informazione e trasparenza

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi.

Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 3.4.1 Informazione e trasparenza del Testo Unico per i Beneficiari.

Sezione 12.3: Altri obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse PNRR

I soggetti individuati come beneficiari saranno tenuti al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dall'adesione all'utilizzo delle risorse PNRR così come indicato dalle Linee guida o altri documenti tecnici che saranno emanati dall'Unità di Missione PNRR o da altre strutture di riferimento, nonché dal "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "sistema duale" finanziata a valere sul PNRR".

Ogni eventuale modifica o integrazione dell'Avviso sarà pubblicata sul sito web regionale.

Sezione 12.4: Altre condizioni previste dall' utilizzo di risorse PNRR

Qualora i progetti vengano ammessi alla finanziabilità delle risorse PNRR essi saranno soggetti agli ulteriori principi/obblighi generali del PNRR rispetto a quanto già previsto dal Testo unico per i beneficiari, dalle norme comunitarie nazionali e regionali citate alla sezione 2 del presente Avviso Riferimenti legislativi e normativi quali:

- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241



- la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato (non costituiscono infatti aiuti di Stato)
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione

Si ribadisce pertanto che i progetti presentati prevedono la possibilità di cofinanziamento, ma l'architettura del piano di spesa e rendicontazione prevede la totale esclusione di altre fonti di finanziamento europeo, nazionale o regionale a copertura degli stessi costi (doppio finanziamento).

Sezione 13: Modalità di gestione degli interventi

Sezione 13.1: Premessa

Le attuali disposizioni di cui al TUB rappresentano la regolamentazione anche per le azioni di cui al presente provvedimento, fatte salve eventuali incompatibilità con la nuova regolamentazione comunitaria e fermo restando quanto diversamente stabilito nel presente avviso.

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

Sezione 13.2: Disposizioni generali – Adempimenti dei soggetti esecutori/realizzatori

Nel Testo unico per i beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione in azienda”.

Inoltre la lettera k del punto 1.3 delle Disposizioni Generali del TUB viene sostituito con il seguente:

k. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione esterna, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dal presente Avviso.

Tutti gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati nel rispetto dei tempi e delle norme di attuazione del PNRR vigente e di ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile, del presente Avviso nonché delle modalità indicate nelle relative proposte formative ammesse a finanziamento ai sensi della precedente sezione 11, degli obblighi previsti e di eventuali atti successivi emanati dall'Amministrazione competente.

La Regione, quale Soggetto Attuatore responsabile della coerenza e della qualità del dato, è tenuta a trasmettere i dati di monitoraggio nei tempi previsti dal cronoprogramma indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per beneficiare delle risorse PNRR, sussiste l'obbligo in capo al soggetto attuatore e, di conseguenza, al soggetto esecutore di rilevazione e imputazione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché di conseguimento di milestone e target ad essi associati e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

In particolare, si fa presente la necessità di contribuire alla corretta alimentazione dei dati relativi agli “indicatori



comuni” di cui all’art. 29 del Reg. EU 2021/241 come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021. Gli indicatori comuni relativi alla misura sono:

- CI-14: Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario);
- CI-10: Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).

Coerentemente con quanto previsto dalla Circolare RGS sul Monitoraggio n.27 del 21 giugno 2022 Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze, e al fine di permettere ai soggetti attuatori di rispettare gli obblighi di monitoraggio extra-sistema ReGiS (in scadenza a giugno e dicembre di ogni anno), i soggetti esecutori sono tenuti a fornire all’Amministrazione Regionale informazioni e documenti necessari ad alimentare gli strumenti di monitoraggio relativamente ai seguenti aspetti:

- elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione;
- soggetti correlati;
- informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l’acquisto di beni e realizzazione di servizi;
- pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa;
- cronoprogramma procedurale di progetto;
- avanzamenti procedurali e finanziari;
- avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni UE;
- documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in esercizio,
- tutti i dati necessari al soggetto attuatore alla compilazione della documentazione necessaria e prevista per la rendicontazione delle relevant certification;
- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dalle milestone e dai target del PNRR alla cui realizzazione il progetto concorre.

La documentazione giustificativa sarà conservata presso gli enti di formazione e messa a disposizione su richiesta della Regione per qualsiasi verifica.

Sezione 13.2.1: Antimafia

Ai sensi della vigente normativa inerente alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.), il Beneficiario deve caricare a sistema le autocertificazioni utili per la richiesta di informazione antimafia. Si rimanda a quanto indicato al punto 3.1 del TUB.

Sezione 13.2.2: CUP

È fatto obbligo la richiesta del Codice Unico Progetto (CUP di progetto) e conseguentemente l’indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili come disciplinato nel punto 3.3 del TU per i Beneficiari. Il CUP sarà attribuito ai singoli progetti che risulteranno finanziabili in capo agli enti beneficiari.



Sezione 13.3: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione

Aspetti generali:

I soggetti beneficiari sono tenuti ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi Decreto 22 maggio 2018 "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61".

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

Il Beneficiario può svolgere attività di pubblicizzazione anche precedentemente all'atto di approvazione dei progetti, nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso.

Per gli **interventi a valere sul PNRR**, il soggetto esecutore deve garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine assicurando la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento nella documentazione di progetto dello specifico riferimento al finanziamento nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento).

Nel caso di utilizzo di finanziamenti derivanti dal PNRR dovrà essere esplicito il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU ed il logo dell'Unione europea. Inoltre gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 non solo prevedono l'utilizzo del logo dell'Unione europea, ma anche un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Per **gli interventi a valere sul FSE+** si evidenzia che occorre rispettare le disposizioni contenute negli artt- 46-47 e 50 del RDC (Regolamento UE) 2021/1060 sulle disposizioni comuni), e il relativo allegato IX, nonché quanto previsto dal punto 3.4 Adempimenti in tema di pubblicità e informazione del TUB.

Specifiche disposizioni saranno rese disponibili per il corretto utilizzo dei loghi.

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-formazione>

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR 2120/2015 e s.m.i.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".



Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Sezione 13.4: Inserimento partecipanti dopo avvio del progetto/intervento e riconoscimento crediti

Il punto 3.9 del TUB è integrato con il seguente testo.

Le iscrizioni ai percorsi successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi, con particolare attenzione nel caso di iscrizioni successive alla scadenza del primo quarto del monte ore riferito alla formazione presso la Scuola della formazione professionale.

Si ricorda inoltre che sui passaggi tra sistemi, sono previste:

- le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 “Recepimento dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61” o successive disposizioni specifiche;
- le disposizioni dell’art. 6 del DPR 257/2000 la valutazione dei crediti concernenti le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione ai fini dell’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore;
- altre modalità di accertamento previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione regionale.

Sezione 13.5: Gestione delle attività formative

Il punto “Gestione delle attività - Aspetti generali” del TUB è integrato con il seguente testo.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall’organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l’impossibilità di completare l’intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.



Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà registrato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto le esperienze formative in azienda, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro minorile) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nel presente Avviso.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Visite di studio/aziendali/didattiche

È consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale.

L'Alternanza simulata peraltro incentiva percorsi di apprendimento e/o orientamento nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni di età, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.

I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata ferialle.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica



relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione “materiali interni” nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall’indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l’autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all’estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione “materiali interni” nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale.

Esercitazioni pratiche

All’interno dell’attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione “materiali interni” nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici,
- iniziative di interscambio con istituti anche stranieri,
- giornate di scuola aperta,
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all’orientamento,
- esercitazioni dimostrative,
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
- saggi di fine anno,

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

L’esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all’ allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell’ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l’esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l’iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni, qualora attivate nell’ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e



potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Formazione a distanza (FAD) / e-learning

Anche alla luce delle esperienze e delle buone pratiche maturate durante l'emergenza pandemica, nell'ambito della progettazione dei percorsi è possibile prevedere il ricorso all'erogazione di servizi in modalità FAD/e-learning secondo modalità e condizioni che saranno successivamente disciplinate, in ogni caso, coerentemente con la natura professionalizzante dei percorsi.

Va comunque garantita la modalità di formazione a distanza alle persone con disabilità al fine di garantire una piena ed eguale partecipazione.

Sicurezza

La formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di allievi in formazione aziendale senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

Sezione 13.6: Variazione delle attività in fase di gestione

Il punto 3.12 del TUB viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente Avviso.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Per le altre tipologie di variazione si rimanda a quanto previsto dal TUB.



Sezione 13.7: Monitoraggio

Il punto 3.13 del TUB viene così integrato.

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Scuole della Formazione professionale/Centri di Formazione Professionale accreditati.

Sezione 13.8: Adempimenti conclusivi

Il punto 3.14 del TUB viene così integrato.

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini.

Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione all'anno successivo è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

Si evidenzia che nel caso di allievi in apprendistato, essi possono accedere alla valutazione e certificazione finale solo nel rispetto del comma 3 dell'art 8 del D.M. 12/10/1, cioè al termine del percorso devono aver frequentato almeno tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici; se ne raccomanda in ogni caso il rilascio in tutti quei casi in cui si ritiene che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili ma l'allievo non risulta ammesso all'anno successivo.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Prove d'esame finali



In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione alle prove finali gli allievi in apprendistato devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, o per almeno il 75%, del monte ore per gli allievi in alternanza/PCTO, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità allo scrutinio di ammissione all'esame, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale; nel caso di allievi apprendisti la norma è soggetta alle limitazioni specificatamente previste dall'art 8 comma 3 del D.M. 12 ottobre 2015.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo, nei termini precisati nel decreto n. 293 del 06/03/2023 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Schema della dichiarazione resa dal responsabile del corso delle presenze per l'ammissione degli allievi agli esami /scrutini di qualifica e/o diploma" e s.m.i. e con le specifiche previsioni per gli apprendisti.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione"⁷, di cui al DM n. 9 del 27/01/2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato; il decreto del MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) di adozione dei modelli di certificazione delle competenze n.14 del 30/01/2024 prevede un nuovo modello nei termini che saranno resi disponibili nel link regionale <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione".

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Gli studenti con contratto di apprendistato per la qualifica possono essere ammessi all'esame finale alla scadenza del contratto di apprendistato, costituendo una apposita commissione, o ammettendo lo studente all'esame programmato per percorsi di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento della medesima qualifica.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15/07/2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

Tali procedure potranno subire modifiche su indicazione della Regione Veneto in attuazione del recepimento dell'Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019 e riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli

⁷Disponibile all'indirizzo <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"



standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Gli esami sono normati dalle disposizioni della DGR n. 258 del 15-03-2023 e dai decreti direttoriali attuativi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore annue ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005.

Al termine delle operazioni di scrutinio i verbali di primo, secondo e terzo anno vanno caricati in materiali interni e inviati in allegato con PEC alla Direzione Formazione e Istruzione per la protocollazione - una PEC per progetto-.

Sezione 13.9: Chiusura delle operazioni

Il punto 3.15 del TUB viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

Sezione 13.10: Rendicontazione delle attività - presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)

In merito alla fase di rendicontazione delle spese sostenute per lo sviluppo dei progetti finanziati, presentati in adesione al presente Avviso, sono applicabili le disposizioni contenute nel sopra citato Testo Unico dei Beneficiari approvato con decreto del Direttore dell'Autorità di Gestione FSE, n. 48 del 28/12/2023.

La frase "...L'attestazione finale delle attività, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, salvo quanto prevista dall'Avviso di riferimento o da altri provvedimenti regionali, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità allo specifico Avviso di riferimento..." viene sostituita con la seguente:

"L'attestazione finale delle attività, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentata dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nel presente Avviso."

Nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 6.6 dell'allegato A al Testo Unico dei Beneficiari (TUB) approvato con il decreto del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, n. 48 del 28/12/2023, il procedimento relativo alla verifica dell'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione dell'attestazione finale delle attività, avverrà entro 180 giorni dalla disponibilità dell'Ente beneficiario alla verifica, salvo interruzione del termine per imprevista indisponibilità del beneficiario medesimo.

Sezione 14: Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese - Rinuncia al finanziamento



L'avviso deve descrivere le modalità di erogazione del contributo, specificando le relative tempistiche, le eventuali tranches di pagamento ed ulteriori adempimenti attuativi al cui svolgimento l'Esecutore potrà ottenere il finanziamento. L'avviso indica la documentazione a corredo delle richieste di pagamento.

In questa sezione dovranno essere descritte le modalità di erogazione del contributo, con la precisazione, se pertinente, della tempistica individuata, dell'indicazione delle tranches di pagamento e degli eventuali adempimenti attuativi a seguito dei quali il Soggetto realizzatore/esecutore potrà ricevere il finanziamento.

Si devono indicare i seguenti elementi di carattere generale:

- modalità ed eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del Soggetto realizzatore/esecutore;
- modalità di erogazione dell'eventuale anticipo;
- eventuale previsione di un conto corrente "vincolato" ai fini delle erogazioni;
- indicazione puntuale della documentazione che il Soggetto realizzatore/esecutore deve presentare in funzione delle modalità di rendicontazione delle spese;
- descrizione di controlli e adempimenti propedeutici all'erogazione svolti dall'Amministrazione responsabile, nonché i termini entro i quali l'Amministrazione provvede all'erogazione.

Inoltre, in relazione alla rendicontazione delle spese, è necessario indicare la documentazione a supporto delle richieste di pagamento che il Soggetto realizzatore/esecutore dovrà fornire alla Regione

Al fine della semplificazione delle procedure amministrative pertinenti la gestione finanziaria dei progetti ammessi a contributo pertinenti il piano annuale di Formazione Iniziale 2024/2025, sono previste solo due fasi distinte di erogazione: anticipo e saldo.

La percentuale dell'anticipo è fissata nella misura del 95% rispetto al contributo finanziato, salvo successive modifiche direttoriali. Tutti gli anticipi sono esigibili nel corso dell'esercizio 2024, previo avvio delle attività approvate.

I saldi potranno essere erogati successivamente all'approvazione direttoriale dell'attestazione finale delle attività approvate e/o delle spese sostenute. Tenuto conto degli ordinari tempi necessari per consentire la verifica della spesa esposta a rendiconto e attesa anche la complessità e numerosità delle azioni di cui trattasi, l'esigibilità per il pagamento dei saldi dovuti è posta nel 2026.

In sede di presentazione delle istanze di pagamento, da eseguirsi tramite la procedura SIU, dovranno essere contestualmente allegate apposite polizze fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste.

La fideiussione può essere rilasciata da Istituti di credito o bancari, società di assicurazioni regolarmente autorizzate, o da società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a favore della Regione del Veneto per la restituzione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

Gli anticipi potranno essere richiesti successivamente all'avvio dei progetti finanziati, con esigibilità nell'esercizio 2024.

Per tutte le attività, l'importo non erogato sull'anticipazione verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione direttoriale dell'attestazione finale delle attività e/o delle spese sostenute, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2026.

Per tutte le richieste di erogazione dovrà essere inserita nella procedura SIU, oltre alla fideiussione bancaria o assicurativa, anche la nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, completa di marca da bollo da euro 2,00. Assolvimento virtuale del bollo e presentazione delle garanzie in formato digitale sono modalità raccomandate e preferibili, ancorché non obbligatorie rispetto alla tradizionale forma cartacea.

Il buon esito della domanda di pagamento è subordinato al positivo controllo della documentazione da parte dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla sufficiente copertura fideiussoria, alla formale validità della



stessa, all'avvenuto avvio delle attività finanziate, alle precise indicazioni di importo, di progetto e di conto corrente inserite nella nota di richiesta di pagamento, nonché al documento di regolarità contributiva (DURC).

Al fine di rendere più semplice e tracciabile l'associazione di ciascuna garanzia rispetto al progetto garantito si raccomanda di evitare la presentazione di fidejussioni che siano a copertura contemporanea di più progetti finanziati.

Le garanzie saranno svincolate dai rispettivi progetti garantiti con il decreto direttoriale di approvazione dell'attestazione finale, qualora il saldo dovuto risulti positivo o nullo. In caso di saldo negativo con conseguente disposizione di reintroito lo svincolo verrà effettuato dopo l'avvenuta restituzione a favore della Regione del Veneto, che potrà avvenire tramite utilizzo del portale della Regione del Veneto Mypay, collegandosi al link: <https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home> e selezionando il beneficiario "Regione del Veneto" e la causale "Restituzione contributi". Al fine di un veloce riscontro si raccomanda di inserire all'inizio della motivazione il riferimento al codice di progetto.

Come da modello di "Atto di adesione", contenuto in Allegato A1 "Modelli operativi" al TUB, i beneficiari sono tenuti ad adottare un conto corrente dedicato alle attività oggetto di finanziamento pertinenti il progetto, ancorché non esclusivo, ai fini della tracciabilità delle spese.

Le modalità di liquidazione sopra esposte, così come le percentuali di anticipazione, possono essere oggetto di modifiche tramite atti motivati adottati dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

In conformità al punto 3.16 "Gestione delle rinunce" dell'allegato A al TUB, per la rinuncia al finanziamento, il beneficiario, attraverso il sistema informativo, deve presentare alla Direzione Formazione e Istruzione formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con espresso impegno a provvedere alla restituzione degli anticipi eventualmente già erogati dalla Regione, non oltre sessanta giorni dalla data di rinuncia, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data di effettiva erogazione alla data di effettiva restituzione. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti la Regione provvede all'escussione della garanzia fidejussoria.

La rinuncia da parte del beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.

Sezione 15: Modifiche dell'avviso

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione è incaricato di dare attuazione al presente provvedimento e ad adottare ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente avviso.

Le modifiche non potranno essere di carattere sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso. Le modifiche saranno comunicate nelle forme previste e sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

La possibilità di apporre modifiche all'Avviso rimane comunque vincolata alle seguenti condizioni:

- all'obbligo dei proponenti di attenersi alle modifiche previste e comunicate dall'Amministrazione titolare e/o dal Soggetto attuatore/esecutore;
- all'obbligo di comunicare le modifiche/integrazioni dell'Avviso all'Unità di Missione PNRR MLPS per la necessaria autorizzazione;
- al comunicazioni delle eventuali modifiche e/o integrazioni all'avviso su piattaforme specificatamente previste per il PNRR per la pubblicazione dei bandi;
- immutabilità di milestone e target.



Sezione 16: Modifiche/variazioni del progetto

Va precisato che le previsioni inerenti ai milestones e targets non possono essere oggetto di modifica.

In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto realizzatore/esecutore deve presentare formale richiesta alla Regione che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni, previa comunicazione all'Unità di Missione PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dall'Avviso;
- le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

Nei casi consentiti, per le modifiche/variazioni del progetto si deve far riferimento a quanto previsto dal Testo unico per i beneficiari.

Sezione 17: Responsabile dell'Avviso

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Sezione 18: Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR).

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto del presente Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, email: formazioneistruzione@regione.veneto.it - formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email:



dpo@regione.veneto.it - PEC: dpo@pec.regione.veneto.it

Per la partecipazione al presente Avviso il soggetto richiedente deve dichiarare la presa visione dell'informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali nei termini che saranno precisati con l'emanando decreto direttoriale con le linee guida per la progettazione e i modelli formulari.

Sezione 19: Meccanismi sanzionatori

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dall'avviso, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente in tema di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

Inoltre sono possibili riduzioni del contributo nei termini di cui al successivo punto 19.1.

Sezione 19.1: Riduzione del contributo pubblico

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati rendicontabili inferiore al minimo previsto non è riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo.

Tuttavia, nel caso in cui in fase di rendicontazione del progetto si evidenzia la presenza di interventi con un numero di allievi formati rendicontabili superiore al massimo finanziabile per intervento (20 allievi – o 10 per la sezione disabilità-), il contributo relativo agli allievi eccedenti contribuiscono a compensare gli interventi con un numero allievi rendicontabili inferiore al massimo rendicontabile, fermo restando che a livello di progetto non può riconosciuto un importo maggiore da quello ottenuto moltiplicando 20 allievi per il numero di interventi Q1, Q2, Q3 previsti. Da tale computo rimangono esclusi gli interventi conclusi con un numero di allievi formati inferiore al minimo previsto.

Si precisa che il contributo pubblico allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli allievi che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione, salvo diverse specifiche disposizioni (da citare in fase di rendicontazione)



Sezione 20: Potere sostitutivo

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetto attuatore, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, si applicano le procedure di intervento sostitutivo stabilite all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Sezione 21: Comunicazione

Per gli obblighi di comunicazione si fa rimando a quando indicato dalla Circolare RGS-IGRUE n.21 del 10 ottobre 2021. Allegato 1 Punto 3.4.1 "Obblighi di comunicazione a livello di progetto"

Sezione 22: Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

Sezione 23: Avviso-rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso., si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché, alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.



APPENDICE 1 - articolazione didattica interventi in modalità duale /PNRR

La corrente progettazione deve intendersi in esecuzione dei seguenti Accordi:

- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011” Repertorio Atti Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n.155/CSR del 1 agosto 2019.
- ✓ Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nota metodologica

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie, come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.Lgs n. 226/2005.

Inoltre il percorso assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale.

La formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”, disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010



Primo anno (990 ore) sistema duale /PNRR

Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione; • competenze alfabetiche funzionali - comunicazione • competenza linguistica (lingua straniera) • competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche • competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche • competenza digitale • competenza di cittadinanza • educazione alle attività motorie	min 450 max 550
Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali: • competenze tecnico professionali ricorsive • competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi • <i>competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo</i>	min 440 max 540
accoglienza	di cui 248 ore di Impresa formativa simulata
Impresa formativa simulata	
ore totali di formazione	990



Secondo anno (990 ore) sistema duale /PNRR

Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione; • competenze alfabetiche funzionali - comunicazione • competenza linguistica (lingua straniera) • competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche • competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche • competenza digitale • competenza di cittadinanza • educazione alle attività motorie • insegnamento religione cattolica	max 495 ore
Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali: • competenze tecnico professionali ricorsive • competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi • competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo	minimo 495 ore di cui • se in alternanza per almeno il 33,50 % del monte ore totale in alternanza rafforzata pari a 332 ore, di cui fino a 66 ore in alternanza simulata (*) (*) fino ad un massimo del 20% del monte ore di alternanza rafforzata si può erogare in <i>alternativa con l'alternanza simulata</i> oppure • se in apprendistato minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della formazione professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015
ore totali di formazione	990



terzo anno (990 ore) sistema duale /PNRR

Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione; • competenze alfabetiche funzionali - comunicazione • competenza linguistica (lingua straniera) • competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche • competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche • competenza digitale • competenza di cittadinanza • educazione alle attività motorie • insegnamento religione cattolica	max 495 ore
Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali: • competenze tecnico professionali ricorsive • competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi • competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo	minimo 495 ore di cui • se in alternanza per almeno il 50,00 % del monte ore totale in alternanza rafforzata, pari a 495 ore, di cui fino a 99 ore in alternanza simulata(*) (*) fino ad un massimo del 20% del monte ore di alternanza rafforzata si può erogare in <i>alternativa con l'alternanza simulata</i> oppure se in apprendistato minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della formazione professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015
ore totali di formazione	990



APPENDICE 2 - articolazione didattica interventi in modalità ordinamentale

(Azioni specifiche per la disabilità)

La corrente progettazione deve intendersi in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Primo anno (990 ore) ordinamentale

Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, <i>comprehensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione</i>; • Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione • Competenza linguistica • Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche • Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche • Competenza digitale • Competenza di cittadinanza • Insegnamento religione cattolica e attività motorie	min 450 max 550
Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali: • competenze tecnico professionali ricorsive • competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi • competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo	min 440 max 540
accoglienza	
ore totali di formazione	990



Secondo anno (990 ore) ordinamentale

Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, <i>comprehensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione</i>; • Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione • Competenza linguistica • Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche • Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche • Competenza digitale • Competenza di cittadinanza • Insegnamento religione cattolica e attività motorie	min 410 max 460
Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali: • competenze tecnico professionali ricorsive • competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi • <i>competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo</i>	min 420 max 450
eventuale tirocinio-stages	max 160*
ore totali di formazione	990

*) Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione tecnico professionale



Terzo anno (990 ore) ordinamentale

Completamento della formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle <i>competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione</i> ; • competenze alfabetiche funzionali - comunicazione • competenza linguistica (lingua straniera) • competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche • competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche • competenza digitale • competenza di cittadinanza • educazione alle attività motorie	min 290 max 370
Formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP • competenze tecnico professionali ricorsive • competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi • <i>competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo</i>	min 420 max 460
tirocinio-stage	max 280*
esami finali	
Ore totali di formazione	990

*) Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione tecnico professionale

Nota metodologica

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie, come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.Lgs n. 226/2005.

Inoltre il percorso assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale.

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010



APPENDICE 3 - figure professionali percorsi triennali

numero	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
1	OPERATORE AGRICOLO	1. Gestione di allevamenti 2. Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra 3. Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio 4. Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini 5. Gestione di aree boscate e forestali	Sezione 1 Comparti vari
2	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA		Sezione 1 Comparti vari
3	OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA		Sezione 1 Comparti vari
4	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA		Sezione 1 Comparti vari
5	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE	1. Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici 2. Manutenzione e riparazione della carrozzeria 3. Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'Edilizia 4. Riparazione e sostituzione di pneumatici	Sezione 1 Comparti vari
6	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI MATERIALI LAPIDEI		Sezione 1 Comparti vari
7	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI		Sezione 1 Comparti vari
8	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETTERIA		Sezione 1 Comparti vari
9	OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI		Sezione 1 Comparti vari



numero	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
10	OPERATORE DEL BENESSERE	1. Erogazione di trattamenti di acconciatura 2. Erogazione dei servizi di trattamento estetico	Sezione 2 Benessere
11	OPERATORE DEL LEGNO		Sezione 1 Comparti vari
12	OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE		Sezione 1 Comparti vari
13	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA		Sezione 1 Comparti vari
14	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	1. Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 2. Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	Sezione 1 Comparti vari
15	OPERATORE DELLE CALZATURE		Sezione 1 Comparti vari
16	OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	1. Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno 2. Lavorazione e produzione lattiero e caseario 3. Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali 4. Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne 5. Lavorazione e produzione di prodotti ittici 6. Produzione di bevande	Sezione 1 Comparti vari
17	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE		Sezione 1 Comparti vari
18	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI		Sezione 1 Comparti vari
19	OPERATORE TERMIDRAULICO		Sezione 1 Comparti vari
20	OPERATORE EDILE	1. Lavori generali di scavo e movimentazione 2. Costruzione di opere in calcestruzzo armato 3. Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione 4. Lavori di rivestimento e intonaco 5. Lavori di tinteggiatura e cartongesso 6. Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile	Sezione 3 Edilizia



numero	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
21	OPERATORE ELETTRICO	1. Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici 2. Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili 3. Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario 4. Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato	Sezione 1 Comparti vari
22	OPERATORE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE		Sezione 1 Comparti vari
23	OPERATORE GRAFICO	1. Impostazione e realizzazione della stampa 2. Ipermediale	Sezione 1 Comparti vari
24	OPERATORE INFORMATICO		Sezione 1 Comparti vari
25	OPERATORE MECCANICO	1. Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione 2. Saldatura e giunzione dei componenti 3. Montaggio componenti meccanici 4. Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici 5. Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti	Sezione 1 Comparti vari
26	OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO		Sezione 1 Comparti vari



APPENDICE 4 - profili regionali aggiuntivi all'elenco di cui in APPENDICE 3

lettera	DENOMINAZIONE DELLA FIGURA NAZIONALE	PROFILO REGIONALE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - INDIRIZZO CORE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE AGGIUNTO AL PROFILO NAZIONALE	ARRICCHIMENTO COMPETENZE
a	OPERATORE EDILE	STESURA DI INTONACI, POSA DI RIVESTIMENTI, CARTONGESSI E TINTEGGIATURE	Lavori di rivestimento e intonaco	Lavori di tinteggiatura e cartongesso	
b	OPERATORE EDILE	REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA E CALCESTRUZZO ARMATO	Costruzione di opere in calcestruzzo armato	Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione e	
c	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E PER LA SICUREZZA	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato	
d	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI E CABLAGGIO COMPONENTI	Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	
e	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E CABLAGGIO COMPONENTI	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	
f	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario	
g	OPERATORE MECCANICO	MONTAGGIO E SALDATURA	Saldatura e giunzione dei componenti	Montaggio componenti meccanici	



lettera	DENOMINAZIONE DELLA FIGURA NAZIONALE	PROFILO REGIONALE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - INDIRIZZO CORE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE AGGIUNTO AL PROFILO NAZIONALE	ARRICCHIMENTO COMPETENZE
h	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E SALDATURA	Lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione	Saldatura e giunzione dei componenti	
i	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E INSTALLAZIONE/C ABLAGGIO COMPONENTI	Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	
l	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E MONTAGGIO COMPONENTI	Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione	Montaggio componenti meccanici	
m	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI	LAVORAZIONI TESSILI e ARTIGIANALI	*****	*****	Realizzare semplici manufatti artistici su differenti tipi di supporto/material e applicando le tecniche appropriate e seguendo le indicazioni fornite
n	OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	GESTIONE CANTINA, PRESENTAZIONE PRODOTTO E CONDUZIONE VIGNETO	Produzione di Bevande	Gestione cantina, presentazione prodotto e conduzione vigneto	

